

Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 2/2020

INDICE:

1. **Cassazione Civile, Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3319.....3**
Mancata informazione del debitore ceduto circa l'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni e obbligo di risarcimento dei danni
2. **Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 5 marzo 2020, n. 723.....15**
Effetto traslativo del credito nelle cessioni di crediti presenti e futuri pro soluto
3. **Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092.....27**
Cessione di credito a garanzia: azione contro il cedente senza preventiva escussione infruttuosa del debitore ceduto
4. **Tribunale di Siena, 10 gennaio 2020, n. 34.....34**
Ancora incertezze interpretative in tema di cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*
Caporedattore: *Massimo Di Muro*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari Cavani Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

*La pubblicazione è realizzata da Munari Cavani Studio Legale ed edita da Munari Cavani Publishing S.r.l.
Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.*

Munari Cavani

Studio Legale

Corso Monforte 16

20122 Milano

Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: studio@munaricavani.it



1. Cassazione Civile, Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3319

Factoring – Debitore ceduto – Avvenuta accettazione della cessione – Mancata informazione circa l'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni – Conseguenze – Obbligo di risarcimento dei danni subiti dal "factor".

(Codice Civile, art. 1175; Codice Civile, art. 1218; Codice Civile, art. 1260 e ss.; Codice Civile, art. 2043)

In tema di factoring, il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il factor dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione; il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso factor l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione.

In caso di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide	- Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella	- Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo	- Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano	- Consigliere -
Dott. GUIZZI Stefano Giaime	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (*omissis*) proposto da:

[Alfa], elettivamente domiciliata in (*omissis*) presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avvocato (*omissis*);

- **ricorrente** -

CONTRO

[Gamma], in persona del Presidente *pro tempore* Dott. (*omissis*), elettivamente domiciliata in (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (*omissis*);

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. (*omissis*) della Corte D'Appello di Venezia; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La società *[Alfa]* ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2512/17, del 7 novembre 2017, della Corte di Appello di Venezia, che - respingendo il gravame esperito dall'odierna ricorrente contro la sentenza n. 188/10, del 28 ottobre 2010, del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, la condanna di essa *[Alfa]* al pagamento, in favore della società *[Gamma]*, della somma di Euro 360.000,00, oltre interessi di mora dal 31 maggio 2005 al saldo, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, *ex art.* 10.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver concluso con la società *[Beta]*, in data 12 luglio 2004, un contratto mediante il quale le parti contraenti intendevano offrire ai clienti *business* delle banche cooperative la possibilità di pubblicizzare, tramite portali web, sé e i propri prodotti. In particolare, in forza di tale accordo contrattuale, *[Beta]* avrebbe dovuto realizzare un numero di portali internet pari a quello dei Comuni italiani, mentre *[Alfa]* avrebbe curato la parte relativa al raggiungimento della clientela, in virtù dei suoi canali privilegiati all'interno dei circuiti delle banche di credito. Nessun tipo di compenso per le parti era, invece, stabilito, dal momento che l'accordo prevedeva una ripartizione delle somme che, una volta realizzato il progetto, i vari abbonati avrebbero versato alle società.

Tuttavia, trascorsi alcuni mesi dalla stipulazione del contratto, *[Beta]* - che in precedenza, ed esattamente in data 14 febbraio 2005, aveva sottoscritto un contratto di *factoring* con la società *[Gamma]* - emise fattura n. 108 del 16 maggio 2005, a carico di *[Alfa]* (dopo che la stessa, come risulta dagli atti di causa, l'11 maggio, ne aveva autorizzato l'emissione), per l'importo di Euro 360.000,00, indicando come causale "*inserimento database portali*", con scadenza di pagamento al 30 novembre 2005.

[Beta], inoltre (sempre alla stessa data del 16 maggio 2005) comunicò a *[Alfa]* di aver ceduto a *[Gamma]*, in forza del già ricordato contratto di *factoring*, il credito di cui alla fattura suddetta, chiedendo a *[Alfa]* di confermare al *factor*, servendosi di apposito modulo allegato, di aver preso "*buona nota del contenuto della presente*". Di conseguenza, il legale rappresentante della odierna ricorrente sottoscriveva, in pari data, l'allegato modulo prestampato nel quale si legge: "*nel confermarvi che i crediti sopra indicati e da voi ceduti sono reali e validi a tutti gli effetti, liberi da qualsiasi vincolo gravame e relativi a forniture regolarmente eseguite, ci impegniamo fin d'ora a provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a vostro favore, rinunciando sin d'ora sia alla compensazione sia a qualsiasi eccezione che potesse ritardare, ridurre, escludere il pagamento stesso*".

Successivamente, in data 6 giugno 2005, *[Gamma]* ebbe ad inviare un *telex* al rappresentante legale di *[Alfa]* chiedendo, "*per la regolarità della pratica di cessione del credito già nota*", ed a conferma della firma dallo stesso precedentemente apposta su loro modulo, copia di un documento identità, richiesta soddisfatta il successivo 8 giugno, dopo che *[Gamma]*, il precedente giorno 7, aveva provveduto a corrispondere a *[Beta]* (in forza di contratto di *factoring* corrente "*inter partes*") la somma di Euro 324.000,00, quale anticipo sulla già menzionata fattura n. (*omissis*).

In data 10 giugno 2005, poi, *[Gamma]* comunicò formalmente la cessione del credito, da parte di *[Beta]*, di cui alla predetta fattura n. 108 del 2005, per parte propria *[Alfa]* comunicando, in data 8 luglio 2005, che la cessione dovesse intendersi "*pro solvendo*".

Ciò premesso, deduce, altresì, l'odierna ricorrente che nei mesi successivi si verificarono accadimenti che la indussero ad invocare la risoluzione del contratto concluso con *[Beta]*, con conseguente formale contestazione del 29 novembre 2005, inviata anche a *[Gamma]*, alla quale quest'ultima società rispose con atto di citazione dalla quale ha tratto origine il presente giudizio.

Veniva, infatti, richiesto, da un lato, il pagamento del credito di cui alla fattura n. 108 del 2005, ovvero, dall'altro, la condanna di *[Alfa]* al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 640 c.p. o dell'art. 2043 c.c..

Nel costituirsi in giudizio, *[Alfa]* fu autorizzata a chiamare in causa la società *[Beta]*, nei cui confronti domandò la risoluzione del contratto dell'8 luglio 2005, per grave inadempimento della stessa, su tali basi, inoltre, chiedendo dichiararsi che nulla era da essa *[Alfa]* dovuto nei confronti di *[Gamma]*, nei cui confronti per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea - chiedeva, comunque, riconoscersi l'esclusione o la riduzione di quanto ad essa spettante, a norma dell'art. 1227 c.c., commi 1 e 2.

Condannata dal primo giudice *[Alfa]* a pagare la somma suddetta di Euro 360.000,00, nonché dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra di essa e *[Beta]*, tanto che quest'ultima veniva condannata, a propria volta, a tenere indenne *[Alfa]* da tutti gli esborsi dalla stessa affrontati in ragione del giudizio, il gravame proposto contro la decisione del primo giudice veniva rigettato dalla Corte veneziana.

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione la società [Alfa], sulla base - come detto - di tre motivi.

3.1. Il primo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - falsa applicazione dell'art. 1175 c.c., in relazione al silenzio serbato dal debitore ceduto in merito all'esigibilità del credito oggetto di cessione, nonché violazione del principio di diritto secondo cui è opponibile al *factor* cessionario, da parte del debitore ceduto, la risoluzione del contratto intercorso con il creditore cedente, per grave inadempimento di quest'ultimo, avendo la risoluzione efficacia retroattiva *ex art.* 1458 c.c..

Si censura la sentenza impugnata in quanto essa, diversamente da quella pronunciata dal primo giudice (che aveva ravvisato violazione del dovere di correttezza e buona fede di [Alfa], in ragione della dichiarazione resa il 16 maggio 2005, con la quale essa si impegnavano a provvedere al pagamento), ha stigmatizzato solo il silenzio serbato dall'odierna ricorrente in ordine a possibili future problematiche relative alla esigibilità del credito, in particolare non avendo [Alfa] "*mai palesato al creditore cessionario che il suo debito fosse condizionato nella sua esigibilità a future verifiche fra le parti, né che avesse ad oggetto causali diverse da quelle esplicitate documentalmente in fattura*".

In questo modo, sarebbe stato violato il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui "*la semplice conoscenza da parte del ceduto del rapporto di factoring attraverso la comunicazione di cessione non può importare l'obbligo del debitore ceduto di informare il cessionario di tutte quelle irregolarità del rapporto sottostante che possono impedire la realizzazione del credito, dato che la buona fede nella condotta di segnalazione del debitore ceduto e la diligenza nella sua attuazione debbono riflettere un obbligo di informazione precostituito e non possono contrastare con la tutela dei propri interessi*" (è citata Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 1999, n. 5947). Più in generale, sarebbe stato disatteso il principio, sempre affermato da questa Corte, del cosiddetto "*non aggravamento*", in caso di cessione del credito, della posizione del debitore ceduto, ponendo a suo carico, nella specie, un obbligo di comunicazione che non risulta ipotizzabile alla stregua della giurisprudenza di legittimità.

Sul presupposto, dunque, della violazione dell'art. 1175 c.c., si chiede a questa Corte di voler cassare la sentenza impugnata, laddove ha dichiarato non opponibile alla società di *factoring*, con effetto "*ex tunc*", la risoluzione del contratto stipulato fra essa [Alfa] e [Beta].

3.2. Il secondo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - violazione dell'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 1227 c.c..

Si censura la sentenza impugnata per non aver dato rilievo alla negligente condotta tenuta dal *factor*-cessionario, consistita nell'anticipare al cedente un'importante somma di denaro senza compiere un'adeguata istruttoria in merito alla esigibilità del credito ceduto, confidando, in modo imprudente, in una dichiarazione resa dal debitore ceduto su modulo, non esaustivo, predisposto dalla stessa [Gamma] *Factor*, dichiarazione poi rivelatasi non completamente rappresentativa dei più ampi accordi contrattuali in essere fra la società cedente e il debitore ceduto.

Si sottolinea, invero, come [Alfa] - con la dichiarazione del 16 maggio 2005 - non avesse mai attestato l'attualità o l'esistenza del credito, né manifestato l'impegno a pagare nei termini e con le modalità indicate in fattura senza nulla eccepire, come confermerebbe una semplice lettura del documento in questione. Nel caso di specie, ricorrerebbe, infatti, una semplice accettazione dell'avvenuta cessione, vale a dire una presa di conoscenza della stessa, da intendersi come mera dichiarazione di scienza, non suscettibile né di assumere (se non in casi particolari e diversi da quello che qui occupa) rilievo negoziale, né di risolversi in un riconoscimento di debito. In presenza, pertanto, di una simile dichiarazione, [Gamma] avrebbe dovuto acquisire informazioni circa il contenuto della relazione negoziale intercorrente tra [Alfa] e [Beta], comportamento tanto più necessario avuto riguardo alla circostanza che nessun corrispettivo risultava pattuito, in favore dell'una o dell'altra delle parti contrattuali, nel contratto del 12 luglio 2005.

3.3. Il terzo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. e violazione dell'art. 2043 c.c., oltre che delle regole dettate in materia sia di risarcimento del danno contrattuale, e di cui agli artt. 1223 e 1224 c.c., sia di interessi moratori, di cui al già citato D.Lgs. n. 231 del 2002.

Si assume, infatti, che il silenzio serbato da essa [Alfa] in ordine al contenuto dei suoi rapporti con il creditore cedente, [Beta], lungi dall'integrare un inadempimento contrattuale, costituiva, al più, un fatto illecito, sicché il danno patito dal cessionario non avrebbe dovuto essere liquidato in misura pari all'intero importo del credito oggetto di cessione (Euro 360.000,00), bensì di quello minore (Euro 324.000,00)

anticipato al cedente, escludendo, per la stessa ragione, anche l'applicazione degli interessi di mora, essendo essi previsti esclusivamente, dal citato D.Lgs. n. 231 del 2002, per le transazioni commerciali.

4. Ha proposto controricorso, per resistere all'avversaria impugnazione, la sola società [Gamma].

In relazione, in particolare, al primo motivo di ricorso la controricorrente sottolinea l'assenza di qualsiasi soluzione di continuità fra le decisioni del Tribunale di Treviso e la Corte veneziana, in quanto, se il primo ha inteso porre in evidenza la dichiarazione resa da [Alfa] al *factor*, in particolare laddove imputava la fattura n. 108 del 2005 oggetto di cessione a forniture regolarmente eseguite, la seconda, nel valutare la reticenza del debitore ceduto in ordine alla complessiva natura delle relazioni intercorse con il creditore cedente, ha inteso porre l'accento sull'altra faccia della stessa medaglia. Sottolinea, altresì, la controricorrente come la giurisprudenza citata nell'illustrazione del motivo non sia pertinente, giacché relativa a fattispecie in cui il debitore ceduto sia stato esclusivamente informato dell'avvenuta cessione, senza sottoscrivere, come invece nel caso che qui occupa, una dichiarazione impegnativa circa l'esistenza, la certezza e la liquidità del credito oggetto di cessione. Infine, viene evidenziato che [Alfa], con la lettera del 29 novembre 2005, ha manifestato l'intenzione di risolvere il contratto per sopravvenuta "impossibilità", di [Beta], ad adempiere le proprie obbligazioni, donde, ancora una volta, la non conferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati, che attengono alla possibilità di opporre al *factor*-cessionario la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso con il cedente. In ogni caso, in materia di *factoring* il criterio ispiratore, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sarebbe quello di evitare che eventuali accordi tra cedente e ceduto, in danno del cessionario, intervenuti dopo la notifica della cessione ed idonei ad estinguere o modificare il credito, rendano l'istituto del *factoring* un negozio di pura alea.

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, ne viene eccepita, preliminarmente, l'inammissibilità, perchè attraverso di esso la ricorrente avrebbe contrapposto la propria ricostruzione fattuale a quella operata dai giudici di merito. Esso, inoltre, sarebbe comunque non fondato, in quanto il debitore ceduto, nel firmare la già più volte menzionata dichiarazione del 16 maggio 2005, sarebbe stato reticente circa i reali accordi intercorsi con il cedente, affermando circostanze non corrispondenti al vero, ciò che esclude, di per sè, qualsiasi colpa del cessionario nella causazione del danno.

Infine, in relazione al terzo motivo, si osserva come lo stesso debba ritenersi infondato alla stregua del principio secondo cui la cessione in favore del *factor* di un credito non ancora esistente implica il solo differimento dell'effetto traslativo al momento della sua venuta ad esistenza, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. I motivi primo e secondo - suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione - non sono fondati.

5.1.1. Nel procedere al loro scrutinio, occorre muovere dalla premessa che "il contratto di "factoring", anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 c.c. e segg. - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2009, n. 15797, Rv. 608807-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 febbraio 2007, n. 2746, Rv. 596387-01).

Riguardata "a latere debitoria", dunque, tale operazione negoziale si presenta come una *res inter alios acta* (Cass. Sez. 3, sent. 8 febbraio 2007, n. 2746, Rv. 596388-01), configurandosi, pertanto, alla stregua di una mera modificazione, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio, sicché "il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il "factor" ma proprio del debitore ceduto" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 2 ottobre 2015, n. 19716, Rv. 637272-01).

D'altra parte, neppure l'accettazione dell'avvenuta cessione conferisce all'operazione carattere "trilaterale", in quanto essa *"non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale"* (salvo, si vedrà, casi particolari), sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo (Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 2016, n. 3184, Rv. 638945-01). Nella stessa prospettiva si è anche affermato che *"il 'factor' che si limiti a notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione, in proprio favore, dei crediti vantati verso quest'ultimo dal cedente, omettendo (negligentemente) di informarsi presso il debitore ceduto circa l'esistenza dei crediti stessi, non può pretendere il risarcimento dei danni dal ceduto stesso per pretesa violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacché il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un aggravamento della sua posizione"* (Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2010, n. 21599, Rv. 614724-01).

5.1.2. Nondimeno, la presente fattispecie si presenta diversa da quelle testé indicate, se è vero che l'odierna ricorrente, su richiesta del cedente - alla stessa data del 16 maggio 2005, ovvero contestualmente all'emissione della fattura n. (omissis), relativa al credito oggetto del presente giudizio - non si limitò ad accettare *"sic et simpliciter"* la cessione, ma ebbe ad inviare al factor/cessionario una dichiarazione del seguente tenore: *"nel confermarvi che i crediti sopra indicati e da voi ceduti sono reali e validi a tutti gli effetti, liberi da qualsiasi vincolo gravame e relativi a forniture regolarmente eseguite, ci impegniamo fin d'ora a provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a vostro favore, rinunciando sin d'ora sia alla compensazione sia a qualsiasi eccezione che potesse ritardare, ridurre, escludere il pagamento stesso"*. La società [Alfa], dunque, ebbe a garantire esistenza e validità dei crediti oggetto della cessione, e tra essi quello per cui è giudizio, rinunciando a *"qualsiasi eccezione"* che potesse (anche solo) ritardarne il pagamento. Inoltre, dopo che in data 10 giugno 2005 [Gamma] ebbe a comunicare formalmente la cessione, da parte di [Beta], del credito di cui alla predetta fattura n. (omissis), [Alfa], per parte propria, comunicò, in data 8 luglio 2005, che la cessione dovesse intendersi *"pro solvendo"*, garantendone, così, nuovamente esistenza e validità. Da quanto precede, dunque, deve concludersi - come ritenuto da ambo i giudici, con valutazioni complementari, secondo quanto correttamente osservato dall'odierna controricorrente - che la successiva pretesa di [Alfa] di opporre al factor/cessionario la risolubilità del contratto dal quale originava il proprio debito (inizialmente) verso [Beta], pur astrattamente ipotizzabile (Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575, Rv. 543197-01), deve, effettivamente, ritenersi comportamento tenuto in violazione dell'art. 1175 c.c., donde la non fondatezza del primo motivo di ricorso. Invero, la comunicazione inviata da [Alfa] a [Gamma] il 16 maggio 2005 ha determinato a carico della prima l'obbligo - ai sensi della norma suddetta - di segnalare eventuali criticità in relazione a singoli crediti oggetto della cessione, giacché il principio del non aggravamento della posizione del debitore ceduto va pur sempre temperato con quello della tutela dell'affidamento riposto dal factor (nell'acquistare i crediti e) nel corrispondere anticipazioni al cedente, allorché, come non di rado accade nella prassi contrattuale, siano state inserite dichiarazioni del debitore ceduto secondo cui i singoli crediti oggetto di cessione risultano concretamente esistenti ed esigibili, con la conseguenza che il factor acquirente (che abbia, altresì, corrisposto anticipazioni), in presenza di tali dichiarazioni, può pretendere il risarcimento del danno dal debitore ceduto che non l'abbia, *"sua sponte"*, avvertito del sopravvenire di circostanze ostative alla realizzazione dei crediti ceduti (cfr, in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 1999, n. 5947, Rv. 527540-01, dalla quale il principio qui enunciato si ricava *"a contrario"*). Per le stesse ragioni anche il secondo motivo risulta non fondato, visto che non appare addebitabile al factor/cessionario alcun obbligo (o onere) di informarsi sull'effettiva esistenza del credito di cui alla fattura n. (omissis), alla luce dell'impegno assunto dal debitore ceduto con la comunicazione del 16 maggio 2005, come ricostruita dai giudici di merito. In relazione a tale profilo, infatti, trova applicazione il principio secondo cui, *"in tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227 c.c., comma 2 - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione"* (Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2007, n. 15231, Rv. 598302-01). E' dell'esistenza di una *"congrua"* motivazione - come detto - non può, nella specie, dubitarsi.

5.2. Infine, pure il terzo motivo di ricorso non è fondato.

5.2.1. Invero, la pretesa di pagamento - azionata dal *factor* cessionario è quella relativa al credito (già) spettante al cedente, sicché l'importo da riconoscerle non poteva che corrispondere a quello oggetto della stessa, includendo, così, anche gli interessi moratori nascenti dalla "transazione commerciale" intervenuta tra cedente e ceduto, interessi che avrebbero dovuto farsi decorrere dal 30 novembre 2005, data di scadenza della fattura (ma sul punto non vi è censura da parte dell'odierna ricorrente).

Con riguardo a tale ultimo aspetto - quello degli debenza degli interessi di mora - deve farsi applicazione del principio secondo cui, in caso di "cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione" (Cass. Sez. 1, sent. 16 febbraio 2016, n. 2978, Rv. 638677-01).

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

7. A carico della ricorrente sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [Alfa] a rifondere alla società [Gamma] le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

* * *

IL CASO

La fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte in materia di cessione del credito ruota attorno alla rilevanza giuridica della condotta del debitore ceduto, che con dichiarazioni proprie abbia garantito al cessionario l'esistenza e l'esigibilità del credito oggetto di cessione.

In data 12 luglio 2004 le società Alfa e Beta sottoscrivevano un contratto in forza del quale i proventi che ne sarebbero derivati andavano ripartiti tra gli stessi paciscenti. Pochi mesi dopo la conclusione di tale accordo, e precisamente in data 14 febbraio 2005, Beta sottoscriveva con la società di factoring Gamma un contratto di factoring avente ad oggetto la cessione di suoi crediti verso terzi, ivi incluso il credito che avrebbe maturato nei confronti di Alfa in virtù del suindicato accordo del 12 luglio 2004. Il 16 maggio 2005 Beta emetteva la fattura n. 108 nei confronti di Alfa per l'importo di Euro 360.000,00 (con scadenza pagamento 30 novembre 2005) e contestualmente comunicava alla stessa che il credito di cui alla detta fattura era stato ceduto. Beta chiedeva quindi alla debitrice Alfa di confermare alla società di factoring Gamma l'esistenza del credito, sottoscrivendo un modulo ad hoc, prestampato e di provenienza di Gamma, recante la seguente dichiarazione: "nel confermarvi che i crediti sopra indicati e da voi ceduti sono reali e validi a tutti gli effetti, liberi da qualsiasi vincolo gravame e relativi a forniture regolarmente eseguite, ci impegniamo fin d'ora a provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a vostro favore, rinunciando sin d'ora sia alla compensazione sia a qualsiasi eccezione che potesse ritardare, ridurre, escludere il pagamento stesso".

Una volta acquisita la dichiarazione di Alfa del 16 maggio 2005, Gamma, in data 7 giugno 2005, corrispondeva a Beta l'ammontare di Euro 324.000,00, così anticipando l'importo di cui alla fattura n. 108 del 16 maggio 2005, e in data 10 giugno 2005 notificava ad Alfa l'avvenuta cessione in suo favore da parte di Beta del credito di cui alla citata fattura. Alfa,

ossia il debitore ceduto, ricevuta la notifica della cessione, comunicava a Gamma, con dichiarazione in data 8 luglio 2005, che la cessione doveva intendersi pro solvendo.

Senonché, successivamente, con lettera in data 29 novembre 2005, inviata sia a Beta che a Gamma, Alfa lamentava il verificarsi di accadimenti in forza dei quali il contratto del 12 luglio 2004 doveva considerarsi risolto e per l'effetto contestava l'esistenza ed esigibilità del credito di Beta e di cui alla fattura n. 108 del 16 maggio 2005, spiccata proprio in virtù del detto accordo del 2004.

A fronte di tale comunicazione, il cessionario del credito Gamma conveniva in giudizio Alfa chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 360.000,00 di cui alla menzionata fattura, ovvero la condanna al risarcimento del danno ex art. 640 c.p. e 2043 c.c.

Si costituiva in giudizio Alfa domandando i. di essere autorizzata a chiamare in causa Beta –autorizzazione concessa; ii. la risoluzione del contratto del 12 luglio 2004 per grave inadempimento della stessa Beta; iii. l'accertamento che nulla fosse dovuto all'attrice Gamma ovvero, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la riduzione di quanto dalla stessa preteso a norma dell'art.1227, primo e secondo comma, c.c.

Il primo grado del giudizio si concludeva con la condanna di Alfa al pagamento in favore di Gamma della somma di Euro 360.000,00, nonché con la dichiarazione di risoluzione del contratto sottoscritto tra Alfa e Beta e, per l'effetto, la condanna di Beta a tenere indenne Alfa di tutte le somme che avrebbe dovuto versare a Gamma. La sentenza di primo grado veniva appellata da Alfa. Il Giudice d'Appello rigettava il gravame e confermava la pronuncia del Giudice di prime cure.

Avverso la sentenza del Giudice del secondo grado, Alfa proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c. in relazione al silenzio serbato in merito alla esigibilità del credito oggetto di cessione, nonché violazione del principio di diritto secondo cui la risoluzione del contratto intercorso con il cedente per grave inadempimento di quest'ultimo è opponibile al cessionario, avendo la risoluzione efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c.

Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduceva violazione dell'art. 1176 c.c., secondo comma, e dell'art. 1227 c.c.

Alfa deduceva che con la dichiarazione del 16 maggio 2005 non aveva mai attestato l'attualità o l'esistenza del credito, assumendo la stessa la veste di una semplice accettazione dell'avvenuta cessione, "vale a dire una presa di conoscenza della stessa, da intendersi come mera dichiarazione di scienza, non suscettibile né di assumere (se non in casi particolari e diversi da quello che qui occupa) rilievo negoziale, né di risolversi in un riconoscimento di debito". Per tale ragione, Alfa censurava la sentenza impugnata per non aver dato rilievo alla asserita negligente condotta tenuta dal factor-cessionario, consistita nell'anticipare al cedente un'importante somma di denaro senza compiere un'adeguata istruttoria in merito alla esigibilità del credito ceduto, confidando, in modo imprudente, in una dichiarazione resa dal debitore ceduto su modulo, non esaustivo, predisposto dalla stessa Gamma, dichiarazione non completamente rappresentativa dei più ampi accordi contrattuali in essere fra la società cedente e il debitore ceduto.

Un condotta talmente negligente, a dire di Alfa, da assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. deduceva falsa applicazione dell'art. 1175 cod. civ. e violazione dell'art. 2043 c.c. oltre che delle regole dettate in materia sia di risarcimento del danno contrattuale, e di cui agli artt. 1223 e 1224 c.c., sia di interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

Con tale motivo Alfa assumeva che il silenzio dalla stessa serbato in ordine al contenuto dei suoi rapporti con il creditore cedente, Beta, non integrava un inadempimento contrattuale, bensì un fatto illecito, sicché il danno patito dal cessionario non avrebbe dovuto essere liquidato in misura pari all'intero importo del credito oggetto di cessione (Euro 360.000,00), bensì di quello minore (Euro 324.000,00) anticipato al cedente, escludendo, per la stessa ragione, anche l'applicazione degli interessi di mora.

Proponeva controricorso Gamma, eccependo l'inammissibilità/infondatezza del ricorso di Alfa.

La Suprema Corte, con una pronuncia che sin d'ora si anticipa di condividere, rigettava il ricorso.

Quanto ai primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, innanzitutto, la Corte, tratteggiati sinteticamente gli elementi caratterizzanti del contratto di factoring, ribadiva che il contratto di cessione del credito, rappresenta un'operazione negoziale cui il debitore ceduto è estraneo, di talché l'avvenuta notificazione della cessione del credito non impone al ceduto alcun obbligo di informazione verso il cessionario circa la sussistenza ed esigibilità del credito.

Senonché, nella fattispecie esaminata dalla Corte, il debitore ceduto Alfa lungi dal tenere una condotta inerte o silente circa l'esistenza o esigibilità del credito oggetto di cessione ed accettare la cessione del credito sic et simpliciter, al contrario con la dichiarazione resa in data 16 maggio 2005 aveva espressamente garantito l'esistenza e validità del credito ceduto, e,

addirittura, dopo la notifica della cessione, aveva comunicato, in data 8 luglio 2005, che la cessione dovesse intendersi pro solvendo, garantendone, così, nuovamente esistenza e validità.

Le dichiarazioni di Alfa erano quindi state tali da ingenerare nel factor Gamma un legittimo affidamento circa l'esistenza e validità della cessione, "giacché il principio del non aggravamento della posizione del debitore ceduto va pur sempre temperato con quello della tutela dell'affidamento riposto dal factor (nell'acquistare i crediti e) nel corrispondere anticipazioni al cedente, allorché, come non di rado accade nella prassi contrattuale, siano state inserite dichiarazioni del debitore ceduto secondo cui i singoli crediti oggetto di cessione risultano concretamente esistenti ed esigibili, con la conseguenza che il factor acquirente (che abbia, altresì, corrisposto anticipazioni), in presenza di tali dichiarazioni, può pretendere il risarcimento del danno dal debitore ceduto che non l'abbia, "sua sponte", avvertito del sopravvenire di circostanze ostative alla realizzazione dei crediti ceduto".

Alfa aveva dunque l'obbligo di segnalare a Gamma eventuali criticità in relazione al credito oggetto della cessione e dunque al contratto stipulato con Beta in data 12 luglio 2004, tale per cui non può essere opposta a Gamma né la risolubilità del contratto menzionato per violazione dell'art. 1175 c.c., né può essere eccepita ai fini della quantificazione dell'importo da corrispondere a Gamma a titolo di risarcimento danno la disciplina di cui all'art. 1227 c.c., non essendovi alcun obbligo del factor di informarsi circa la sussistenza ed esigibilità del credito ceduto, proprio in virtù delle dichiarazioni resi da Alfa. La Corte riteneva altresì infondato anche il terzo motivo di ricorso atteso che a norma dell'art. 1263, primo comma, c.c., il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", e dunque nella cessione "è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione".

Per quanto sopra, il danno da risarcire al cessionario di un credito per lesione dell'affidamento è pari alla medesima utilità riveniente dalla cessione del credito, ossia capitale ed interessi.

Il ricorso proposto da Alfa, come anticipato, veniva quindi rigettato.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si pronuncia in materia di tutela della sfera giuridica del cessionario di un credito, laddove il debitore ceduto, prima della cessione, abbia assunto una condotta tale da ingenerare nel cessionario un legittimo affidamento in merito alla sussistenza ed esigibilità del credito poi oggetto di cessione.

La Corte pur ribadendo che va negato ogni tipo di responsabilità del debitore ceduto per la mancata comunicazione dell'inesistenza del credito, richiamando la propria giurisprudenza nella parte in cui ritiene che la notifica dell'avvenuta cessione non ingenera, a suo carico, alcun obbligo d'informazione, neppure in forza del principio di buona fede e correttezza, ha però precisato che qualora il debitore ceduto prima del perfezionamento della cessione assuma dei comportamenti, attivi o omissivi, idonei a rappresentare al cessionario l'esistenza del cedendo credito, tali comportamenti non sono esenti da censura e dunque sono fonte di responsabilità risarcitoria, prevalendo la tutela dell'affidamento legittimo del cessionario rispetto a quella di non aggravamento della posizione del debitore ceduto.

La cessione del credito, come noto, si atteggia a contratto bilaterale, tra cedente e cessionario¹ e si perfeziona con la manifestazione del consenso fra le parti².

La figura del debitore ceduto è dunque estranea alla struttura negoziale della cessione del credito³. Questi, però, pur assumendo la veste di soggetto terzo rispetto al fenomeno della cessione resta comunque un soggetto interessato alla vicenda

¹ Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, 4, Milano, 1993; DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, in *Dig. Civ.*, Torino, 1988; MANCINI, *La cessione dei crediti futuri*, in *Trattato diritto privato*, a cura di Rescigno, Torino, 1984; MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario del cod. civ.*, Torino, 2016; In giurisprudenza: cfr. Cass. civ., 26 aprile 2004, n. 7919, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 4; Cass. civ., 17 marzo 1995, n. 3099, in *Rep. Foro It.*, 1995; Cass. civ., 15 novembre 1984, n. 5786, in *Foro It.*, 1984.

² Sulla rilevanza del consenso traslativo cfr. GALGANO, in *Dir. civ e comm.*, II, I, Padova, 2004, 128; GAZZONI, *Manuale diritto privato*, Napoli, 2011. In giurisprudenza: cfr. Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15364, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1200.

³ Costituisce *jus receptum* che il debitore ceduto è terzo rispetto al rapporto di cessione e che questa, di per sé è inefficace verso il debitore ceduto prima dell'accettazione e prima della notificazione cfr. per tutti MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, cit.

cessoria perché per la sua posizione esige di essere informato del soggetto nel cui interesse deve adempiere la prestazione. Ed ecco allora che l'art. 1264, primo comma, c.c., stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, per cui il debitore – dal momento in cui ha accettato o dal momento in cui la cessione gli è stata notificata – è tenuto ad adempiere al cessionario (suo nuovo creditore) e non al cedente (suo precedente creditore).

Secondo la giurisprudenza⁴, la notificazione e l'accettazione hanno la medesima valenza giuridica, ossia quella di informare il debitore, estraneo al rapporto di cessione, del mutamento del titolare del credito e quindi del soggetto cui spetta la pretesa di ricevere l'adempimento.

Gli atti contemplati nell'art. 1264, primo comma, c.c., sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario.

La questione dibattuta è allora se il debitore ceduto (di per sé estraneo al contratto di cessione) abbia o meno un obbligo di informare il creditore sulla speciale natura del credito ceduto e delle eventuali ragioni di insussistenza del credito stesso.

La dottrina non esclude che in capo al ceduto esista un vero e proprio dovere giuridico che si traduce nell'obbligo di salvaguardare anche l'altra parte, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio personale o economico.

Si ritiene, invero, che il debitore ceduto in virtù dei superiori principi di buona fede e correttezza sia comunque tenuto, per il solo fatto dell'accettazione e/o della notifica della cessione, ad informare il factor autonomamente, in quanto attuale o futuro titolare della posizione creditoria, anche prescindendo da specifiche previsioni contrattuali e dalle diverse ipotesi che non vi siano atteggiamenti di collusione tra cedente e ceduto ai danni del factor⁵.

Ed invece, è orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità che il debitore ceduto non possa essere ritenuto responsabile nei confronti del factor, laddove ometta di contestare (anche) al cessionario l'esistenza del credito quando riceve notizie della cessione.

La Cassazione configura l'accettazione (eventuale e non necessaria) del debitore ceduto quale dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, che non ha in alcun modo valenza ricognitiva⁶. Da tale presupposto, esclude un qualsiasi obbligo di informazione a carico del debitore ceduto, con il quale non esiste alcun rapporto contrattuale (diretto) e pertanto non è violato alcun obbligo di correttezza o buona fede che deve invece riferirsi alla sola fase di esecuzione (cui la cessione del credito è di per sé estranea)⁷.

⁴ Cfr. Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664, in *Notariato*, 2009, 30: “in tema di cessione del credito da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza ex 1176 è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione e non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere”; Cass. civ., 6 agosto 1999, n. 8485, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1781: “è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito – una mera dichiarazione di scienza – che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di incedibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito”.

⁵ PICCININI, *Il comportamento del debitore ceduto nel factoring*, in *Giust. civ.*, 2001, II, 44.

⁶ Cfr. Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664, cit.; Cass. civ., 6 agosto 1999, n. 8485, cit.: “è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito – una mera dichiarazione di scienza – che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di incedibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito”; Cass. civ., 18 febbraio 2016, n. 3184, in *Giur. It.*, 10, 2017: “L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza e non assume la natura di ricognizione del debito, né tale natura può desumersi dal silenzio del debitore atteso che l'obbligo di diligenza del debitore di cui all'art. 1176 c.c. è imposto solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere”. Sul tema, vedi anche Corte di Appello di Milano, 31 dicembre 2019, n. 5245, anche su questo *Osservatorio*, n. 1/2020, 3.

⁷ Cfr. Cass. civ., 15 ottobre 2009, n. 21904, in *CED Cassazione* 2009: mancherebbe – secondo la Suprema Corte – il nesso di causalità tra l'omissione del debitore ceduto e il danno derivante dall'accreditamento del factor delle anticipazioni a favore del cedente, senza procedere ad informarsi autonomamente circa l'effettiva esistenza del credito. Cfr. anche Cass. civ., 15 giugno 1999, n. 5947, in *Contr.*, 2000, 39, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2067, e in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 660 ove è ribadita la terzietà del debitore, rispetto al rapporto di *factoring*, anche nelle ipotesi di «riserva» dello stesso di verificare l'esistenza e la consistenza del credito: non sussiste alcuna obbligazione di comportamento del ceduto nei confronti del cessionario. Pertanto, in difetto di tale doverosità di comportamento, il factor non può accontentarsi di una mancata contestazione ma deve intraprendere una condotta attiva per richiedere chiarimenti e risposte positive alle parti titolari del rapporto ceduto.

Il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito⁸, né il suo silenzio può costituire conferma di esso⁹.

Per la Suprema Corte quindi la cessione del credito in nessun caso può quindi comportare un aggravamento della posizione del debitore ceduto, ossia il sorgere di obbligazioni ultronee rispetto a quella di adempiere correttamente la propria prestazione. Neppure in forza dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. potrebbe ritenersi sussistente in capo al debitore ceduto un generale obbligo di informazione circa l'esistenza ed esigibilità del credito, rispetto al quale la vicenda traslativa del credito costituisce "res inter alios acta"¹⁰.

Il principio di non aggravamento della posizione del debitore ceduto viene ribadito anche dalla pronuncia in commento, laddove la Suprema Corte, precisati gli aspetti caratterizzanti del contratto di cessione, richiamati suoi precedenti in materia¹¹, afferma nuovamente che i) il contratto di cessione del credito, rappresenta "a latere debitoria", un'operazione negoziale costituente "una res inter alios acta", configurandosi, "pertanto, alla stregua di una mera modificazione, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio, sicché "il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il "factor" ma proprio del debitore ceduto"; ii) l'accettazione della cessione da parte del ceduto "non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale", ed il ceduto "non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo"; iii) l'avvenuta notificazione della cessione del credito non impone al ceduto alcun obbligo di informazione verso il cessionario circa la sussistenza ed esigibilità del credito "giacché il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un aggravamento della sua posizione".

E' dunque onere del cessionario, innanzi al silenzio del debitore, di verificare l'esistenza e l'esigibilità del credito ceduto; onere che consiste, prevalentemente, nel sollecitare una dichiarazione di conferma, da parte del debitore ceduto. Non vi è dubbio, infatti, che questa dichiarazione di conferma – comunemente chiamata accettazione, ma il cui contenuto è certamente più ampio – crei nel cessionario un affidamento, che lo induce ad effettuare l'erogazione del corrispettivo della vendita.

Quanto appena riferito è proprio quanto successo nell'ambito della fattispecie esaminata dalla Corte con la pronuncia di cui si discorre. In tale vicenda, infatti, la società di factoring Gamma in data 14 febbraio 2005, sottoscriveva con la cedente Beta un contratto di factoring avente ad oggetto la cessione di suoi crediti verso terzi, presenti e futuri. Tra quest'ultimi, figurava il credito che Beta avrebbe maturato nei confronti di Alfa in virtù di un loro precedente accordo sottoscritto in data 12 luglio 2004. Venuto ad esistenza tale credito a seguito di emissione di fattura da parte di Beta nei confronti di Alfa, Gamma ancor prima di perfezionare il trasferimento della titolarità del credito e corrispondere il prezzo della cessione, acquisiva per il tramite del cedente idonea dichiarazione da parte del debitore ceduto Alfa circa l'esistenza ed esigibilità del credito. Dichiarazione che il ceduto rendeva il 16 maggio 2005 ed avente il seguente tenore "nel confermarvi che i crediti sopra indicati e da voi ceduti sono reali e validi a tutti gli effetti, liberi da qualsiasi vincolo gravame e relativi a forniture regolarmente eseguite, ci impegniamo fin d'ora a provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a vostro favore, rinunciando sin d'ora sia alla compensazione sia a qualsiasi eccezione che potesse ritardare, ridurre, escludere il pagamento stesso".

⁸ BENATTI, *Le dichiarazioni del debitore ceduto nel contratto di factoring*, in MUNARI (a cura di), *Sviluppi e nuove prospettive della disciplina del leasing e del factoring in Italia*, Milano, 1988, 103.

⁹ Cass. civ., 18 febbraio 2007, n. 26664, cit. secondo cui "nessuna responsabilità può derivare al debitore ceduto per il silenzio sulla esistenza di crediti ceduti, perché, risolvendosi in un comportamento difforme da quello che l'altra parte avrebbe dovuto attendersi, secondo la prassi, tale silenzio non può assumere il significato positivo di conferma dei crediti ceduti ma semmai il significato contrario, alla stregua del generale principio secondo cui il silenzio, nei rapporti negoziali, può assumere il significato di implicita comunicazione di situazioni rilevanti solo quando sia in tal senso percepibile da entrambe le parti. Con la conseguenza che un silenzio che non dice nulla non può determinare alcuna situazione di apparente regolarità delle forniture e di esistenza dei crediti ceduti, cui possa ricollegarsi l'affidamento del cessionario".

¹⁰ Cass. civ., 18 ottobre 1994, n. 8497, in *Contr.*, 1995, 23, con nota di DE NOVA, *Gli obblighi di informazione del debitore ceduto nel factoring*, precisa Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664, cit., per la quale, in caso di cessione di un credito futuro, il nuovo creditore ha la facoltà di procurarsi dal cedente tutte le informazioni sull'esistenza del credito contestato che, fino a quel momento, il vecchio creditore non gli aveva fornito del credito, mentre non ha diritto di pretenderle dal debitore ceduto. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, v. MACARIO, *Trasferimento del credito futuro ed efficacia verso i terzi: lo «stato dell'arte» di giudicare*, in *Riv. dir. privato*, 2000, 437.

¹¹ Cass. civ., 21 ottobre 2010, n. 21599, in *Nuova Giur. Civ.*, 2011, 4, 1, 317.

Sulla scorta di tale dichiarazione, in data 7 giugno 2005, Gamma corrispondeva a Beta il prezzo concordato per la cessione del credito verso Alfa, notificando a quest'ultima l'atto di cessione a norma dell'art. 1264 c.c.; notifica, cui seguiva una nuova dichiarazione da parte di Alfa che ancora una volta confermava l'esistenza ed esigibilità del credito. La sussistenza ed il tenore di tali dichiarazioni, non hanno potuto lasciare indifferente la Corte, che ha ritenuto inopponibili al factor tutte le lamentele del ceduto circa la successiva inesigibilità del credito conseguente alla risoluzione del contratto a suo tempo sottoscritto con il cedente e fonte del credito ceduto.

La Corte ha infatti ravvisato in tali dichiarazioni una responsabilità del debitore ceduto per lesione dell'affidamento legittimo del factor circa l'esistenza del credito e per violazione dei principi di buona fede e correttezza, tali per cui al factor spetta il diritto di poter pretendere dal ceduto il risarcimento del danno sofferto per essere stato indotto a perfezionare un'operazione negoziale che non avrebbe concluso ove fosse stato a conoscenza di circostanze a ciò ostative.

La Corte ha quindi affermato, in continuità con il proprio orientamento sul punto¹², il seguente principio di diritto, ossia "... il cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ceduto ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia lesa l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione".

Chiaramente, tale principio di tutela dell'affidamento legittimo del cessionario trova applicazione anche qualora il debitore ceduto abbia assunto un comportamento omissivo ovvero silente idoneo a spingere il factor nell'acquisto di un credito inesistente.

Al silenzio, inteso come mancanza della manifestazione della volontà, si riconosce efficacia solo quando, ricorrendo determinate circostanze e situazioni, risulti significativo, in quanto idoneo a rivelare la volontà del soggetto: ad esempio, quando è la legge ad attribuire il significato di consenso all'inerzia del soggetto, ovvero è il verificarsi di determinate circostanze, quali una certa relazione o il comune modo di agire tra le parti, e la buona fede, che, imponendo l'onere o il dovere di parlare, lo rendono sintomo rivelatore dell'intenzione delle parti. Il silenzio, in tale caso, si definisce circostanziato¹³. In buona sostanza, il debitore ceduto che con i suoi comportamenti, attivi o omissivi, abbia lesa la sfera giuridica del cessionario del credito per averlo influenzato nell'acquisto o anticipazione di un credito inesigibile è tenuto al risarcimento del danno.

Circa l'ammontare del danno risarcibile, la sentenza in commento aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il trasferimento al cessionario, oltre alle garanzie, anche degli altri accessori deve essere inteso nel senso che nell'oggetto della cessione rientri "la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto", e cioè ogni situazione giuridica esplicitamente connessa con il diritto stesso, che essendo priva di profili di autonomia integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione nonché alla tutela del credito. Ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione).

¹² Cass. civ., 15 giugno 1999, n. 5947, *cit.* secondo cui, relativamente al *factoring*, deve ravvisarsi, in linea di principio, che una responsabilità del debitore ceduto è riconoscibile allorché lo stesso debitore ceduto abbia reso dichiarazioni inerenti all'esistenza del credito in sede di accettazione della cessione, in quanto tali dichiarazioni impegnano il dichiarante e sono tali da escludere a priori l'onere del *factor* di indagare diligentemente sull'esistenza del credito che gli sarà ceduto in forza del contratto di *factoring* o quando il debitore con circostanze di fatto univoche abbia generato l'affidamento riguardo all'esistenza del debito nel *factor*. In tali ipotesi sarebbe quindi identificabile una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

¹³ Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale – precisa Cass. civ., 14 giugno 1997, n. 5363, in *Giur. it.*, 1998, 1117, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra.

Proprio in tema di *factoring*, la Suprema Corte, in un caso, ha ritenuto che persino "la riserva di verificare l'effettiva consistenza dei debiti ceduti non configura una specifica obbligazione di comportamento del debitore ceduto nei confronti della società di *factoring*, quando è posta nell'evidente esclusivo interesse del dichiarante. Ne consegue che mancando un obbligo che renda significativo il silenzio, il cessionario dei crediti non può accontentarsi di una mancata contestazione, ma deve attivarsi per ottenere una risposta positiva..." Cass. civ., 15 ottobre 2009, n. 21904, in *Contr.*, 2010, 342, con nota di SANGERMANO, *Il silenzio del debitore ceduto nel factoring tra unità funzionale del collegamento contrattuale e unicità del negozio*.

Le circostanze alle quali si potrà attribuire rilevanza sono particolari situazioni oggettive o soggettive concrete, precedenti relazioni già intercorse tra le parti, nonché buona fede e correttezza nella prassi e consuetudini commerciali che impongono alle parti l'onere o il dovere di parlare e, in difetto della richiesta condotta, potrà configurarsi una positiva volontà negoziale, cfr. Cass. civ., 14 giugno 1997, n. 5363, in *CED Cassazione* 1997.

Si tratta, infatti, di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale.

Negli accessori pertanto rientrano anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima) alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente¹⁴.

Avv. Nello D'Agostino
nello.dagostino@munaricavani.it

Dott.ssa Nataly De Pace
nataly.depace@munaricavani.it

¹⁴ Cass. civ., Sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2978, in *Giust. Civ. Mass.*, 2016, la quale stabilisce che “*In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spetteranno al tasso legale*”.

2. Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 5 marzo 2020, n. 723

Factoring – Cessione di crediti presenti e futuri pro soluto – Effetto traslativo

(Codice Civile, artt. 1267, 1418 e ss.; Legge 21 febbraio 1991, n. 52, art. 3)

Con la conclusione del contratto di factoring, avente ad oggetto la cessione di crediti presenti e futuri, l'effetto traslativo del credito si attua automaticamente al momento della venuta a giuridica esistenza dei singoli crediti ceduti, senza necessità di un successivo negozio di trasferimento.

Non sono affette da nullità (o comunque invalidità o inefficacia o illiceità) le cessioni di crediti pro soluto effettuate dopo il mancato pagamento, successivo alla scadenza, del debito successivamente ceduto.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni

dr. ssa Cesira D'Anella

dr. ssa Rossella Milone

ha pronunciato la seguente

- Presidente rel. -

- Consigliere -

- Consigliere -

SENTENZAnella causa iscritta al *(omissis)* promossa in grado d'appello**DA**

[Factor] (C.F. *(omissis)*) elettivamente domiciliato in *(omissis)*, presso lo studio dell'avv. *(omissis)*, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

- appellante -

CONTRO

[Alfa] (C.F. *(omissis)*), elettivamente domiciliato in *(omissis)* presso lo studio dell'avv. *(omissis)*, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

- appellata -

CONCLUSIONI DELLE PARTIPer l'appellante *[Factor]*:

Voglia la Corte di Appello, con il favore delle spese, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:

- a) accertare e dichiarare nulle o, comunque, illecite le cessioni *pro soluto* relative a *(omissis)* di *(omissis)*, perché effettuate dopo il mancato pagamento del debito successivamente ceduto;
- b) accertare e dichiarare nulle o, comunque, illecite le cessioni *pro soluto* relative a *(omissis)* perché effettuate dopo il mancato pagamento del debito successivamente ceduto ovvero dichiarare *[Alfa]* decaduta dalla garanzia perché la denuncia di sinistro effettuata oltre il termine regolamentare previsto dall'allegato 1;
- c) accertare e dichiarare nulle o, comunque, illecite le cessioni *pro soluto* relative a *(omissis)* di *(omissis)* perché effettuate dopo il mancato pagamento del debito successivamente ceduto;
- d) accertare e dichiarare *[Alfa]* decaduta dalla garanzia *pro soluto*, rispetto al debitore *(omissis)* per avere accordato al debitore una rateazione senza rispettare la condizione di rilascio di titoli cambiari e per non avere mai effettuato una valida denuncia di sinistro;
- e) in ogni caso dichiarare *[Alfa]* decaduta dalla garanzia per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- f) in conseguenza dell'accoglimento di quanto sopra respingere tutte le domande formulate da *[Alfa]*, assolvendo *[Factor]* da ogni domanda dell'attore.

g) Condannare [Alfa] alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza impugnata e pari ad euro 148.908,94, come da contabile di pagamento depositata telematicamente in data 15 maggio 2019 unitamente a conteggio di controparte. In via istruttoria, respingere le richieste istruttorie *ex adverso* formulate in comparsa di risposta, perché vertenti su circostanze ininfluenti e non rimettabili ai testi o che dovrebbero essere provate mediante atto scritto.”

Per l'appellata [Alfa]:

Voglia la Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione e previa ogni necessaria declaratoria,

In via principale:

A) rigettare l'appello proposto confermando integralmente la sentenza n. (omissis) del Tribunale di Milano, ex sezione dodicesima civile, Giudice dott.ssa Filippi, pubblicata il 27 novembre 2018.

In subordine:

B) se del caso anche previo accertamento e dichiarazione dell'inefficacia e/o della nullità dell'art. 4 dell'Appendice n. 1 alle (omissis), per operazioni di *factoring*”, nella parte in cui stabilisce che [Alfa] era tenuta a comunicare il mancato pagamento da parte dei debitori ceduti nel termine di 60 giorni dalla scadenza dei crediti, determinandosi in difetto la decadenza dalla garanzia, per non essere stata tale clausola specificatamente approvata da [Alfa] ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, cod. civ., condannare [Factor] a corrispondere a [Alfa], a fronte delle cessioni di credito oggetto di causa, la diversa somma che si accerterà dovuta all'esito del giudizio di appello, oltre interessi.

In ogni caso:

C) Condannare [Factor] al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente grado di giudizio.

In via istruttoria, e solo qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. “Vero che nel corso del rapporto contrattuale di *factoring* oggetto di causa fra [Alfa] e [Factor], la prima ha ceduto *pro soluto* alla seconda i crediti per l'ammontare indicato nel prospetto riepilogativo prodotto dalla società attrice nel documento 42 che le si mostra, e che in relazione a tali crediti sono state corrisposte a [Factor] le commissioni di *factoring* indicate nel medesimo documento 42”?

2. “Vero che nel corso del rapporto contrattuale di *factoring* fra [Alfa] e [Factor]

S.p.A., la prima, fra le segnalazioni di crediti di cui alle comunicazioni periodiche mensili da inviare al *factor* corredate dei relativi tabulati, ha comunicato anche i crediti di cui alle fatture indicate negli estratti dei tabulati mensili prodotti dall'attrice sub documento 43, che le si mostra”?

3. “Vero che le commissioni di *factoring* periodicamente pagate a [Factor] (come da fatture di [Factor] prodotte nel medesimo documento *sub* (omissis) sono state calcolate comprendendo nell'ammontare periodico delle cessioni anche le fatture, già scadute al momento della segnalazione, indicate nei tabulati prodotti nel medesimo doc. 43”?

4. “Vero che il tabulato cessioni n. 11/2006, di cui al documento 44 che le si mostra, è stato trasmesso a [Factor] dapprima via *online* al sito [Factor] in data 3 gennaio 2007 e, successivamente, per lettera raccomandata in data 10 gennaio 2007”?

5. “Vero che il modello di lettera di cui al documento 41 che le si mostra è stato sottoposto a [Alfa] da [Factor]”?

6. “Vero che in relazione ai debitori (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), [Factor] aveva accordato a [Alfa] i *plafond* di cui ai documenti da 3 a 6 che le si mostrano”?

7. “Vero che in relazione ai debitori (omissis) ed (omissis) i *plafond* di cui al capitolo 6 che precede erano in seguito stati innalzati da [Factor], rispettivamente, ad Euro 40.000,00 e ad Euro 35.000,00”?

Si indicano a testi, con delega ai sensi dell'art. 203 c.p.c. per la loro assunzione al Tribunale di Trapani:

. dott.ssa (omissis)

. dott. (omissis)

entrambi domiciliati presso [Alfa], Via (omissis) Trapani.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell'impugnazione Sentenza n. (omissis) del Tribunale di Milano pubblicata il 27.11.2018.

2) Il fatto. Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

A) Il 1.6.2005 tra [Alfa] e [Factor] è stato concluso un contratto per operazioni di *factoring*, contenuto nella cosiddetta Appendice n. 1 (doc. 2 appellata), alla quale erano altresì allegati le “Condizioni Ge. per le operazioni di *Factoring*” (doc. 1 appellata), nonché come allegato a) l'elenco dei debitori di [Alfa] (doc. 2 appellata), successivamente aggiornato con l'inclusione di altri debitori (circostanza pacifica), e la scheda delle condizioni economiche (doc. 40 appellata).

B) Secondo le previsioni dei suddetti contratti [Factor] ha approvato e accordato un *plafond* pari € 25.000 per il cliente (*omissis*) di (*omissis*) (doc. 3 appellata), un *plafond* pari a € 25.000 per il cliente (*omissis*) (doc. 4 appellata) poi elevato ad € 40.000, un *plafond* pari a € 25.000 per il cliente (*omissis*) (doc. 5 appellata) poi elevato ad € 35.000, un *plafond* pari a € 35.000 per il cliente (*omissis*) (circostanze pacifiche tra le parti).

C) Il 14.4.2006 [Alfa] ha segnalato a (*omissis*) le cessioni dei crediti nei confronti di (*omissis*), di cui alle fatture n. (*omissis*) del 14.3.2006 con scadenza al 29.4.2006, n. (*omissis*) del 23.3.2006 con scadenza al 8.5.2006, n. (*omissis*) del 9.3.2006 con scadenza al 24.4.2006, n. (*omissis*) del 22.3.2006 con scadenza al 7.5.2006; n. (*omissis*) del 8.3.2006 con scadenza al 23.4.2006; n. (*omissis*) del 15.3.2006 con scadenza al 14.5.2006; n. (*omissis*) del 6.3.2006 con scadenza al 21.4.2006; n. (*omissis*) del 2.3.2006 con scadenza al 1.5.2006; n. (*omissis*) del 29.3.2006 con scadenza al 28.5.2006, n. (*omissis*) del 22.3.2006 con scadenza al 21.5.2006 (doc. 24 e 25 appellata).

Il 16.5.2006 [Alfa] ha segnalato a (*omissis*) le cessioni dei crediti nei confronti di (*omissis*), di cui alle fatture n. (*omissis*) del 3.4.2006 con scadenza al 18.5.2006, n. 4494 del 5.4.2006 con scadenza al 20.5.2006, n. (*omissis*) del 10.4.2006 con scadenza al 25.5.2006, n. (*omissis*) del 14.4.2006 con scadenza al 13.6.2006; n. (*omissis*) del 18.4.2006 con scadenza al 3.6.2006; n. (*omissis*) del 20.4.2006 con scadenza al 19.6.2006; n. (*omissis*) del 21.4.2006 con scadenza al 6.6.2006; n. (*omissis*) del 26.4.2006 con scadenza al 11.6.2006; n. (*omissis*) del 28.4.2006 con scadenza al 27.6.2006 (doc. 24 e 25 appellata).

Il 14.6.2006 [Alfa] ha segnalato a (*omissis*) le cessioni dei crediti nei confronti di (*omissis*), di cui alle fatture n. (*omissis*) del 4.5.2006 con scadenza al 19.6.2006, n. (*omissis*) del 4.5.2006 con scadenza al 19.6.2006, n. 5725 del 5.5.2006 con scadenza al 20.6.2006, n. (*omissis*) del 5.5.2006 con scadenza al 20.6.2006; n. (*omissis*) del 8.5.2006 con scadenza al 23.6.2006; n. 5789 del 8.5.2006 con scadenza al 23.6.2006; n. 5868 del 9.5.2006 con scadenza al 24.6.2006; n. 5916 del 9.5.2006 con scadenza al 24.6.2006; n. (*omissis*) del 3.5.2006 con scadenza al 2.7.2006; n. (*omissis*) del 18.5.2006 con scadenza al 3.7.2006, n. (*omissis*) del 19.5.2006 con scadenza al 4.7.2006, n. (*omissis*) del 22.5.2006 con scadenza al 7.7.2006, n. (*omissis*) del 23.5.2006 con scadenza al 8.7.2006, (*omissis*) del 24.5.2006 con scadenza al 9.7.2006, n. (*omissis*) del 12.5.2006 con scadenza al 11.7.2006, n. (*omissis*) del 17.5.2006 con scadenza al 16.7.2006 (doc. 24 e 25 appellata).

Il 21.7.2006 [Alfa] ha chiesto a (*omissis*) di accordare al debitore (*omissis*), come da sua richiesta, una dilazione nei pagamenti (doc. 26 appellata).

Il 3.8.2006 (*omissis*) ha autorizzato il piano di rientro proposto da (*omissis*), subordinatamente al rilascio di effetti cambiari da parte del debitore (doc. 27 appellata)

Il 5.1.2007 [Alfa] ha comunicato a (*omissis*) il mancato pagamento da parte del debitore (*omissis*), dopo la prima rata di € 4.500, regolarmente pagata, il mancato pagamento della rata successiva prevista nel piano di rientro accordato, evidenziando un insoluto per l'importo complessivo di € 44.716,83 (doc. 29 appellata).

D) Il 16.5.2006 [Alfa] ha segnalato a (*omissis*) le cessioni dei crediti nei confronti di (*omissis*), di cui alla fattura n. (*omissis*) del 20.4.2006 con scadenza al 31.5.2006 (doc. 14 e 15 appellata) e il 14.6.2006 ha segnalato la cessione dei crediti, di cui alle fatture n. (*omissis*) del 3.5.2006 con scadenza al 3.6.2006 e n. (*omissis*) del 10.5.2006 con scadenza al 10.6.2006 (doc. 14 e 15 appellata).

Il 19.9.2006 [Alfa] ha comunicato a (*omissis*) il mancato pagamento delle fatture suddette per l'importo complessivo di € 38.221,19 (doc. 18 appellata).

E) Il 3.1.2007 [Alfa] ha segnalato a (*omissis*) le cessioni dei crediti nei confronti di (*omissis*), di cui alle fatture n. 1815 del 9.11.2006 con pagamento a vista, n. (*omissis*) del 7.11.2006 con pagamento a vista, n. (*omissis*) del 6.11.2006 con pagamento a vista (doc. 19 e 20 appellata).

Il 15.1.2007 [Alfa] ha comunicato a (omissis) il mancato pagamento delle fatture suddette per l'imposto complessivo di € 21.372,13 (doc. 22 appellata).

F) Il 26.1.2007 [Alfa] ha segnalato a (omissis) le cessioni dei crediti nei confronti (omissis), di cui alle fatture n. (omissis) del 23.12.2006 con pagamento a vista, n. (omissis) del 1.12.2006 con scadenza al 1.1.2007, n. (omissis) del 19.12.2006 con scadenza al 19.1.2007 e n. (omissis) del 29.12.2006 con scadenza al 29.1.2007 (doc. 7 e 8 appellata). Il 29.1.2007 [Alfa] ha comunicato a (omissis) il mancato pagamento delle fatture suddette per l'imposto complessivo di € 23.671,40 (doc. 12 appellata).

3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

[Alfa] ha convenuto in giudizio (omissis) (società a cui era stato conferito da (omissis) il ramo d'azienda già appartenente a (omissis), a sua volta incorporata in (omissis)) chiedendo che venisse condannata al pagamento di € 127.980,72, quale corrispettivo delle cessioni analiticamente indicate in atto di citazione, eseguite *pro soluto* nell'ambito del contratto di *factoring* (della tipologia del c.d. *not notification factoring*), stipulato in data 1.6.2005 con [Factor] si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2018 e il Tribunale ha pronunciato la sentenza, oggetto della presente impugnazione.

4) La decisione Tribunale di Milano Il Tribunale di Milano ha così deciso:

“Condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di € 127.980,72 oltre interessi legali dalla data dal 17.4.2014 al saldo. Condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice le spese di lite liquidate in € 14.994,00 per compenso oltre spese generali, oneri e accessori?”.

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto quanto segue.

Tutti i crediti oggetto di contestazione erano stati comunicati al *factor* nell'ambito delle comunicazioni mensili, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 delle condizioni generali.

L'eccezione della convenuta, secondo cui, poiché con riferimento a tali crediti l'insolvenza del debitore si era pacificamente verificata prima della comunicazione della cessione, pattuita *pro soluto*, quest'ultima sarebbe priva di causa, avendo [Alfa] *“ceduto parte dei crediti?”* dopo aver appurato l'insolvenza del debitore, è infondata.

Tale eccezione non è sorretta dalle pattuizioni contrattuali né dalla norma di cui all'art. 3 L. 52/91, in forza delle quali, con la conclusione del contratto di *factoring*, avente ad oggetto la cessione di crediti presenti e futuri (nel caso di specie nell'ambito del *plafond* autorizzato dalla cessionaria per ciascun cliente), l'effetto traslativo del credito si attua automaticamente al momento della venuta a giuridica esistenza dei singoli crediti ceduti, senza necessità di un successivo negozio di trasferimento.

Sulla base del regolamento negoziale e del comportamento delle parti in attuazione del medesimo, deve ritenersi, infatti, che, con il contratto quadro di *factoring*, le parti abbiano convenuto la cessione di tutti i crediti anche futuri ed anche per contratti ancora da stipulare e che l'effetto traslativo si sia realizzato automaticamente, man mano che i crediti sono venuti ad esistenza senza necessità di ulteriore accordo tra le parti.

In particolare, il contratto prevede all'art 6.2.3. delle condizioni generali l'obbligo di parte attrice di cedere al *factor* tutti i propri crediti nei confronti dei debitori, per i quali il *factor* abbia accordato un *plafond*; tale obbligo deve essere attuato con la prassi operativa di cui all'art. 4 dell'appendice del contratto, alla stregua della quale la cessione di ciascun credito (da non comunicarsi al debitore se non dietro indicazione del *factor*) sarebbe avvenuta attraverso la segnalazione mensile dei crediti ceduti ai fini dell'aggiornamento delle evidenze del rischio del *factor* ai sensi del sopra indicato art. 4 appendice.

In adempimento di tali oneri il cedente ha provveduto a comunicare con cadenza mensile le cessioni di crediti, recati da fatture emesse il mese precedente e riportanti anche termini di pagamento già scaduti.

Dalla documentazione prodotta dalla convenuta sub doc. 42 e 43, emerge che il *factor* ha provveduto ad incassare senza riserve nel corso del rapporto, sia le commissioni di *factoring* per cessioni già regolarmente adempite dai debitori, cessioni che, in linea con la difesa della convenuta, sarebbero anch'esse prive di causa, sia le commissioni di *factoring* per cessioni inadempite dai debitori, comunicate dopo il termine di scadenza dei crediti ceduti.

Da quanto esposto emerge, e con tali modalità le parti hanno attuato l'accordo, che la segnalazione mensile di [Alfa] al *factor* dei contratti stipulati con i clienti affidati nel mese precedente avesse, come indicato nel menzionato art. 4 dell'appendice, il solo fine amministrativo di consentire al *factor*

l'aggiornamento delle evidenze di rischio rispetto a cessioni già automaticamente perfezionate ed efficaci tra le parti.

Ne consegue che la segnalazione di crediti, effettuata in relazione a fatture già scadute, conforme al dettato contrattuale e alla prassi contrattuale, non costituisce motivo idoneo per rifiutare il rimborso dei crediti ceduti rimasti inadempiti, di cui alla presente causa e analiticamente indicati negli atti di parte.

5) Le difese delle parti nel giudizio di appello A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale [Factor] ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

1) [Alfa] ha mutato il titolo della domanda e successivamente ha abbandonato la domanda di condanna, introducendo la domanda incidentale di inefficacia di una clausola contrattuale, in quanto nell'atto d'appello aveva chiesto la condanna di “quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le cessioni di credito”, mentre con la prima memoria *ex art.* 183 c.c. ha chiesto la condanna di “quanto dovuto a fronte delle cessioni di credito”; il corrispettivo, infatti, è il prezzo della cessione e presuppone l'acquisto del credito (*pro soluto* o *pro solvendo*) del credito da parte del cessionario e quindi è una voce ben precisa che risponde ai criteri del rapporto di *factoring* con finalità finanziaria, finalità che non ricorre nel contratto in esame.

2) La garanzia prestata da [Factor], in esecuzione del contratto di *factoring* concluso tra le parti, era decaduta, in quanto [Alfa] aveva comunicato la cessione dei crediti, oggetto della controversia, dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento e quindi quando già si era verificato l'inadempimento del debitore ceduto.

Pertanto il Tribunale ha errato:

- nel ritenere che il contratto di *factoring*, in relazione all'art. 3 L. 52/1991, comporti l'automatico trasferimento dei crediti in capo al *factor*;
- nell'equiparare il *plafond* autorizzato per ciascun cliente ad una cessione di massa assimilabile alla previsione della L. 52/1991, con ciò dimenticando la volontà delle parti desumibile dagli atti negoziali prodotti;
- nel non ritenere illegittima o illecita o priva di causa la segnalazione di un credito, il cui mezzo di pagamento era già risultato insoluto o, nel caso di assegno, protestato;
- nel ritenere equiparabile la cessione di un credito già scaduto con la cessione di un credito dopo il protesto del mezzo di pagamento e, quindi, ad insolvenza già acclarata e non più costituente rischio;
- nel ritenere che il fine amministrativo di cui all'art. 4 dell'Appendice confermi l'automatico perfezionamento delle cessioni efficaci tra le parti.

3) In ordine ai crediti vantati da [Alfa], nei confronti di (*omissis*) e ceduti a (*omissis*) il fornitore era decaduto dalla garanzia, in quanto dopo la cessione, comunque effettuata dopo le prime scadenze dei pagamenti, (*omissis*), a cui [Alfa] aveva inoltrato la richiesta di dilazione proposta dal debitore, aveva autorizzato la rateazione ma subordinatamente al rilascio di effetti cambiari, mentre

- in primo luogo, [Alfa] nulla ha allegato in proposito,
- in secondo luogo, il rilascio di assegno, non potendo tale mezzo di pagamento circolare con girata a differenza della cambiale, non è equivalente al rilascio della cambiale,
- in terzo luogo “la rateazione del rimborso non costituisce proroga della scadenza ma solo un diverso metodo di rientro del debitore moroso verso il cedente mentre il factor esce di garanzia”.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale [Alfa] ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

1) Il fatto che l'appellata nell'atto di citazione abbia chiesto la condanna dell'odierna appellante di quanto dovuto “a titolo di corrispettivo per le cessioni di credito oggetto di causa”, mentre nella prima memoria *ex art.* 183 c.p.c. abbia richiesto la condanna di quanto dovuto “a fronte delle cessioni di credito oggetto di causa” è irrilevante, dato che le due espressioni sono del tutto equivalenti e [Alfa] ha in entrambi i casi sempre richiesto il pagamento della somma di € 127.980,72.

In ogni caso, semmai, la diversa formulazione costituirebbe una semplice *emendatio libelli*, come tale ammissibile.

2) La giurisprudenza ha statuito che il *factoring* è un contratto definitivo (nella fattispecie in esame rappresentato dal cosiddetto “contratto quadro”), da cui nascono diritti ed obblighi per entrambe le parti ed al quale deve essere ricollegato l'effetto traslativo dei crediti di impresa, mentre le singole cessioni sono

solo i momenti attuativi del contratto definitivo; pertanto il *factor* diviene titolare dei crediti non appena sorgono, mentre prima è titolare di un'aspettativa, giuridicamente tutelata.

L'art. 2 delle condizioni generali (“*salvo diversi accordi, il fornitore proporrà al factor la cessione di tutti i propri crediti nei confronti dei debitori concordati. Di ogni cessione accettata dal factor sarà data comunicazione a ciascun debitore ...*”) è da intendersi nel senso che il fornitore proponga al *factor* la cessione di tutti i crediti (attuali e futuri) nei riguardi di una serie di debitori concordati e che il *factor*, all'esito degli accertamenti istruttori, accetti di rendersi cessionario dei relativi crediti, fissando il relativo *plafond*.

La “*cessione accettata dal factor*” non fa riferimento alla manifestazione di volontà del *factor* in riferimento al singolo credito ceduto, bensì fa riferimento a tutti i crediti nei confronti dei debitori concordati, ed infatti l'art. 1 dell'Appendice stabilisce che il rapporto avrà ad oggetto la cessione di tutti i crediti vantati dal fornitore nei confronti dei debitori, indicati nell'elenco allegato, e l'art. 4 dell'Appendice si limita a stabilire che tali crediti debbano essere segnalati, non ceduti.

Po. che risultavano oggetto di cessione tutti i crediti con scadenza fino a 90 giorni, per i crediti con scadenza entro i 30 giorni era evenienza del tutto consueta che nella segnalazione mensile fossero compresi anche crediti, i cui termini di pagamento erano già scaduti.

Il *factor* ha sempre fatturato e incassato le commissioni previste su tutti i crediti segnalati con termini di pagamento già scaduti, sia nel caso in cui il credito non fosse stato adempiuto dal debitore sia nel caso in cui fosse già stato adempiuto (come risulta dai documenti 42 – 44 prodotti).

Po. che l'art. 3 dell'Appendice stabilisce che si considera convenzionalmente verificata l'insolvenza del debitore allo scadere di 150 giorni, decorrenti dalla scadenza contrattuale del credito ceduto, è evidente che il rischio di insolvenza assunto dal *factor* non poteva che riferirsi al suddetto concetto, ne consegue che, qualora si ritenesse che la segnalazione mensile dovesse essere effettuata prima del verificarsi dell'insolvenza, occorre far riferimento alla suddetta definizione di insolvenza e non già al semplice inadempimento.

3) Con riguardo al debitore (*omissis*) al quale, previa autorizzazione del *factor* era stata concessa una dilazione di pagamento, si evidenzia che ai sensi della clausola 3.1 delle Condizioni Ge. del contratto il fornitore è tenuto ad astenersi dal concludere qualsiasi accordo con il debitore che possa incidere sui termini di pagamento, senza il preventivo consenso del *factor*.

Nella fattispecie in esame però il consenso era stato concesso e quindi la garanzia non è decaduta.

Inoltre il debitore aveva anche rilasciato gli effetti cambiari, come richiesto dal *factor* con esclusione delle sole prime due rate del pagamento dilazionato, per le quali aveva comunque rilasciato assegni bancari (il primo dei quali peraltro regolarmente pagato), in quanto la scadenza era troppo ravvicinata, pertanto non sussiste alcuna ragione per cui debba ritenersi che, con riguardo ai crediti insoluti nei confronti del debitore suddetto, si sia verificata la decadenza dalla garanzia.

6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi La Co. d'appello ritiene di confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano.

1) L'asserita modificazione della domanda.

L'eccezione in questione appare francamente pretestuosa, atteso che, innanzi tutto, non vi è stata alcuna modificazione dell'importo, di cui è stata chiesta la condanna, mentre l'asserita modificazione del titolo, in forza del quale sarebbe stato richiesto il pagamento, deriverebbe, secondo la tesi dell'appellante, dalla sostituzione dell'indicazione certamente più precisa di “*quanto dovuto a titolo di corrispettivo dovuto per le cessioni di credito*” (contenuta nell'atto di citazione) a quella certamente più generica, ma che certamente ricomprende la prima, di “*quanto dovuto a fronte delle cessioni di credito*” (contenuta nella prima memoria *ex art. 183* e ripresa in sede di precisazione delle conclusioni).

Infatti dall'intero contenuto dell'atto di citazione emerge chiaramente che [*Alfa*] ha sempre chiesto, fin dall'atto di citazione, proprio il “*corrispettivo*” della cessione dei crediti segnalati, a cui riteneva di avere diritto a causa dell'inadempimento del suo debitore, cioè il versamento della somma corrispondente al solo capitale dei crediti ceduti, definito “*corrispettivo*” nelle condizioni generali del contratto, pertanto nessuna modificazione della domanda risulta attuata.

Si deve ancora rilevare che, singolarmente, l'appellante, pur affermando che il termine “*corrispettivo*” è previsto per il caso di cessione dei crediti sia “*pro solvendo*” sia “*pro soluto*”, affermi poi che il termine in questione sia utilizzato solo per il *factoring* finanziario (quello cioè in cui è previsto il pagamento anticipato

del corrispettivo), e non si sia invece accorto che dalla chiara definizione di tale termine, contenuta nelle condizioni generali, si evince che con il termine “*corrispettivo*” viene indicato il pagamento per l'appunto anche dei crediti ceduti “*pro soluto*”, cioè dei crediti per i quali il *factor* ha prestato, come nella fattispecie in esame, la sua garanzia, assumendo il rischio dell'inadempimento del debitore.

2) L'asserita tardiva segnalazione da parte del fornitore della cessione del credito.

Premesso che l'art. 3 L. 52/1991 consente la stipulazione di contratti di cessione di crediti anche in massa e anche futuri, dal corretto esame del contratto concluso tra le parti emerge chiaramente l'infondatezza dell'eccezione dell'appellante.

Il rapporto tra le parti è specificamente disciplinato dalla cd. “*Appendice n. 1 alle Condizioni Ge. per operazioni di factoring*”, sopra riportata al paragrafo 2, stipulata il 1.6.2005 nonché dalle “*Condizioni Ge. per Operazioni di Factoring*”, anch'esse stipulate il 1.6.2005, ma solo (ai sensi dell'art. 5 della suddetta Appendice) “*per tutto quanto non previsto e ... in quanto non espressamente derogate*” dalle clausole contenute nell'Appendice n. 1. Innanzi tutto si evidenzia che la causa del contratto non era quella di finanziamento bensì quella di copertura del rischio per il mancato adempimento dei crediti, vantati da [Alfa] nei confronti dei suoi clienti (causa prevista dall'art. 1 c. 1° lett. c) delle Condizioni Ge.), come risulta chiaramente dall'art. 4 (SO. GARANZIA – NO. NOTIFICATION) dell'Appendice n. 1, che prevede che “*i corrispettivi delle cessioni (cioè l'importo dei crediti, concretamente vantati da [Alfa] nei confronti dei suoi clienti, che risultano da questa ceduti a (omissis) non saranno soggetti ad anticipazioni?*” e dall'art. 2 (GARANZIA DEL FA.) dell'Appendice n. 1, che esplicitamente integra l'art. 6 della Condizioni Ge., i quali disciplinano le condizioni a cui è subordinata l'assunzione da parte del *factor* del rischio del mancato pagamento da parte dei debitori dei crediti ceduti dal fornitore, *pro soluto*.

Premesso quanto sopra, il rapporto intercorso tra le parti era così strutturato:

- il fornitore [Alfa] ha assunto in via generale l'obbligo di comunicare al *factor* il “*plafond*” (cioè l'ammontare limite) ritenuto necessario alla copertura del rischio di insolvenza per ciascun debitore nell'ambito di intervento concordato (clausola 6.2.1 delle Condizioni Ge.);
- il fornitore ha assunto in via generale l'obbligo di cedere al *factor* tutti i propri crediti (anche futuri e anche derivanti da contratti non ancora stipulati) nei confronti dei debitori, per i quali il *factor* avesse accordato un *plafond* almeno pari al 50% dell'importo richiesto; nel caso in cui il *factor* avesse accordato un *plafond* inferiore, il fornitore poteva non aderire alla garanzia, ma, nel caso in cui avesse aderito, aveva comunque l'obbligo di cedere tutti i crediti nei confronti del debitore in questione (clausola 6.2.3 delle Condizioni Ge.);
- le parti hanno in concreto concordato che l'ambito di intervento era costituito da tutti i crediti vantati dal fornitore nei confronti dei nominativi di cui all'allegato a) all'appendice (clausola 1 dell'Appendice), elenco soggetto ovviamente ad aggiornamento; pertanto il fornitore ha assunto l'obbligo di cedere al *factor* tutti i crediti da lui vantati nei confronti dei debitori, nominativamente elencati nel suddetto allegato (come detto poi aggiornato), via via che fossero sorti (clausola n. 1 dell'Appendice);
- il *factor* ha quindi accordato per ciascuno dei debitori elencati un determinato *plafond* (cioè l'ammontare limite, entro cui era operativa la sua garanzia per il caso di inadempimento);
- nel caso di inadempimento da parte del fornitore dell'obbligo di cedere tutti i crediti relativi ad un determinato debitore, per il quale era stato accordato il *plafond*, il *factor* poteva comunicare al fornitore la sua volontà di avvalersi della clausola di risoluzione del rapporto di *factoring* (prevista dal punto 6.3 delle condizioni generali), ma la risoluzione avrebbe prodotto il suo effetto solo se entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il fornitore non avesse rimediato al suo inadempimento (clausola 6.3 delle Condizioni Ge.);
- il rischio di insolvenza assunto dal *factor* in primo luogo era limitato ai crediti con scadenza non superiore a 90 giorni dall'emissione della fattura, in secondo luogo, per ciascun debitore, all'importo del *plafond* accordato e, in terzo luogo, per ciascun periodo di 12 mesi (decorrente dalla sottoscrizione del contratto), all'importo complessivo, con riguardo a tutti i crediti ceduti, pari a € 500.000 per il primo anno e successivamente pari a dieci volte l'ammontare delle commissioni corrisposte dal fornitore (clausola n. 2 dell'Appendice e definizione di *Plafond* delle Condizioni Ge.);

- per tutti i crediti ceduti, oggetto del contratto, il fornitore aveva l'obbligo di pagare una commissione, determinata nello 0.40% dell'ammontare del credito ceduto (come risulta dal documento di sintesi e scheda delle condizioni economiche);
- il fornitore aveva l'obbligo di segnalare “mensilmente” al *factor* “ai fini dell'aggiornamento delle evidenze di rischio del *factor*” la cessione dei crediti, oggetto del contratto, cioè di tutti i crediti sorti verso i clienti debitori, per i quali era stato accordato il *plafond*, nei cui confronti era stata emessa fattura con termine di pagamento fino a 90 giorni (clausola n. 4 dell'Appendice);
- entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura (nel caso di crediti regolati con rimessa diretta) ovvero alla scadenza del termine indicato in fattura (nel caso di crediti regolati a mezzo di tratta, ricevuta bancaria o R.I.D.) il *factor* avrebbe automaticamente scaricato dalle proprie evidenze contabili tali crediti, considerando già pagato il corrispettivo (cioè il relativo importo) (clausola n. 4 dell'Appendice);
- entro 60 giorni dalla scadenza dei crediti il fornitore era obbligato a comunicare al *factor* l'eventuale mancato pagamento degli stessi (clausola n. 4 dell'Appendice);
- una volta scaduto il termine di 60 giorni suddetto senza che fosse stato comunicato il mancato pagamento, ai fini della garanzia i crediti ceduti si consideravano a tutti gli effetti pagati e la garanzia decaduta (clausola n. 4 dell'Appendice);
- nel caso invece di tempestiva comunicazione del mancato pagamento, il *factor* avrebbe comunicato al debitore inadempiente l'avvenuta cessione del credito a suo favore (così da poter iniziare nei suoi confronti l'azione legale per il recupero del credito) (clausola n. 4 dell'Appendice);
- in tal caso il *factor* era obbligato al fornitore il corrispettivo del credito ceduto (limitatamente al capitale) entro 150 giorni dalla scadenza contrattuale del credito, ritenuto che a tale data si fosse convenzionalmente verificata l'insolvenza del debitore (clausola n. 3 dell'Appendice e definizione di Corrispettivo nelle Condizioni Ge.).

Da tale complessa disciplina emerge chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il fornitore non era affatto obbligato a comunicare la cessione del credito, oggetto della garanzia, prima della scadenza del termine di pagamento previsto nella fattura emessa, in quanto:

. in primo luogo l'unico obbligo di comunicazione della cessione del credito previsto dal contratto è quello di cui all'art. 4 dell'Appendice 1, il quale esplicitamente prevede, come detto, che “*i crediti stessi saranno solo oggetto di segnalazione mensile ai fini dell'aggiornamento delle evidenze di rischio del factor*”; come è evidente, tale clausola non solo non stabilisce affatto che la comunicazione debba essere fatta prima della scadenza del termine di pagamento stabilito in fattura (cosa del resto impossibile con riguardo alle fatture emesse con termine di pagamento “a vista”, cioè immediato, come peraltro alcune delle fatture oggetto della controversia), ma non stabilisce termini di alcun genere per la segnalazione con riferimento alla data di emissione o di pagamento della fattura, limitandosi a richiedere l'effettuazione di una segnalazione, una volta al mese, dell'emissione delle stesse; inoltre la segnalazione è esplicitamente richiesta, non già al fine di conservare la garanzia contrattualmente prevista, bensì al solo limitato fine di consentire al *factor* di tenere aggiornate le sue evidenze di rischio, con la conseguenza che l'eventuale mancata segnalazione mensile potrebbe tutt'al più obbligare il fornitore a risarcire il danno che ne fosse derivato, ma certamente non potrebbe mai determinare la decadenza dalla garanzia;

. in secondo luogo, essendo previsto a carico del fornitore l'obbligo di cessione di tutti i crediti sorti (e quindi fatturati) nei confronti dei debitori, approvati dal *factor* e per i quali questi ha accordato il *plafond*, qualora il *factor*, a fronte della mancata tempestiva segnalazione mensile da parte del fornitore, non comunichi a questi che intende avvalersi della clausola risolutiva, di cui all'art. 6.3 delle condizioni generali (così da consentire al fornitore di adempiere, sia pure tardivamente, segnalando il credito omesso), non si verifica alcuna decadenza dalla garanzia prestata, dato che tutti i crediti vantati dal fornitore nei confronti dei debitori, indicati nell'elenco approvato per i quali è stato accordato il *plafond*, si intendono comunque ceduti, a prescindere dalla data in cui siano stati segnalati al *factor*, con la conseguenza che, da un lato, il fornitore è in ogni caso obbligato a pagare al *factor* la commissione pattuita e dall'altro lato il *factor* è obbligato ad adempiere la garanzia, cioè a pagare al fornitore il corrispettivo del credito ceduto e non pagato dal debitore; in altre parole, secondo la chiara struttura del contratto, il rischio viene assunto dal *factor* non già nel momento della segnalazione mensile della cessione da parte del fornitore, bensì nel

momento in cui il *factor* comunica al fornitore l'approvazione del debitore proposto e accorda il *plafond*, cioè l'ammontare massimo, entro cui assume l'obbligo di pagare il debito, non pagato dal debitore ceduto; da questo momento tutti i crediti del fornitore, successivamente sorti nei confronti del debitore approvato, devono ritenersi soggetti sia all'obbligo di cessione sia all'obbligo di pagamento della commissione a carico del fornitore, ma, in contropartita, rientrano nella garanzia del pagamento a carico del *factor* per il caso di inadempimento del debitore.

Nella fattispecie in esame inoltre, atteso che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., “*per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto*”, risulta accertato dalla documentazione prodotta dall'appellata (cf. doc. 42 - 44), e comunque non contestato in fatto dall'appellante, che nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, in numerose occasioni [Alfa] ha inserito nella segnalazione mensile dei crediti ceduti, anche fatture relativi a crediti, i cui termini di pagamento erano già scaduti (circostanza peraltro, come sopra detto, pressochè inevitabile per crediti con termine di pagamento entro 30 giorni dall'emissione della fattura e circostanza certa per tutti i crediti per cui è previsto il pagamento “a vista”); con riguardo anche a tali crediti [Factor] ha sempre comunque fatturato la commissione prevista a suo favore dal contratto, senza mai eccepire la decadenza dalla garanzia per intervenuta tardiva segnalazione della cessione.

Il chiaro comportamento delle parti conferma quanto sopra esposto con riguardo all'interpretazione della lettera del contratto e cioè che, contrariamente a quanto ora sostenuto dall'appellante, a carico del fornitore vi era l'obbligo di comunicare al *factor* i crediti oggetto di cessione (secondo la disciplina contrattuale), così da consentire a quest'ultimo di aggiornare le evidenze di rischio oltre che, ovviamente, di determinare l'entità delle commissioni dovute dal fornitore, ma non vi era affatto l'obbligo di effettuare la suddetta comunicazione entro un determinato termine e in particolare prima della scadenza del termine di pagamento previsto, ferma restando la facoltà del *factor*, in caso di mancata segnalazione della cessione, di attivare la procedura per la risoluzione del rapporto.

Nella fattispecie in esame, come sopra visto nel paragrafo 2, i crediti di [Alfa], rimasti insoluti, oggetto della controversia, riguardavano debitori approvati dal *factor*, per i quali questi aveva accordato un determinato *plafond*, l'ammontare degli insoluti era ricompreso nel *plafond* accordato, e la cessione del credito era stata oggetto della segnalazione mensile del fornitore, pertanto [Factor] era obbligata, allo scadere del 150° giorno dalla scadenza del termine di pagamento del debito a versare a [Alfa] il corrispondente corrispettivo.

3) L'asserita decadenza dalla garanzia per i crediti ceduti nei confronti di (*omissis*).

Come sopra visto, dopo che il 14.4.2006, il 16.5.2006 e il 14.6.2006 [Alfa] aveva segnalato a [Factor] la cessione di una serie di crediti nei confronti di (*omissis*), con termine di pagamento non ancora scaduto, il debitore ha richiesto nel luglio 2006 a [Alfa] un piano di rientro delle somme dovute e [Alfa] ha inoltrato il 21.7.2006 la richiesta a [Factor], chiedendo di accordare la dilazione richiesta. Il [Factor] il 3.8.2006 ha autorizzato la proroga richiesta subordinatamente al rilascio da parte del debitore di effetti cambiari.

[Alfa] ha quindi concordato con (*omissis*) la dilazione con rilascio da parte del debitore di due assegni bancari per le prime due scadenze, ritenute troppo ravvicinate per il rilascio di effetti cambiari, e quattro effetti cambiari (prodotti in giudizio come doc. 45) per le altre cinque scadenze.

Pertanto l'eccezione dell'appellante in ordine al mancato rilascio degli effetti cambiari, a fronte della produzione documentale non contestata dell'appellata nel giudizio di primo grado, appare del tutto infondata; il fatto che per le prime due scadenze il debitore abbia rilasciato assegni bancari, anziché effetti cambiari, non incide sull'adempimento della condizione, a cui era stata subordinata la proroga, in quanto il primo assegno emesso è stato comunque pagato e quindi non ha alcuna rilevanza ai fini del mantenimento o meno della garanzia, per quanto riguarda il secondo assegno (rimasto invece insoluto) non può non rilevarsi che ai fini della possibilità di promuovere immediata esecuzione forzata del credito l'assegno bancario è del tutto equivalente alla cambiale, pertanto l'interesse del *factor* ad iniziare una rapida azione esecutiva non è certo leso dal fatto che [Alfa] abbia ottenuto dal debitore il rilascio di un assegno bancario anziché di una cambiale, come indicato nell'autorizzazione di [Factor] del 3.8.2006, tanto più che per le altre successive cinque scadenze [Alfa] ha ottenuto il rilascio di cambiali, come richiesto nella suddetta autorizzazione.

La clausola 3.1 lett. d) delle Condizioni Ge. prevede che il fornitore “*si asterrà dal concludere qualsiasi accordo con il debitore, il cui risultato possa incidere sull'esigibilità dei crediti ceduti al factor o sui loro termini di pagamento, senza il preventivo consenso di quest'ultimo*”.

Pertanto è evidente che, quando vi sia il preventivo consenso del *factor* (come è accaduto nella fattispecie in esame) alla conclusione di un accordo tra il fornitore e il suo debitore anche con riguardo ai termini di pagamento originariamente previsti, la garanzia per il caso di successivo inadempimento del debitore non decade; nel caso fosse corretta infatti l'affermazione dell'appellante la clausola in questione sarebbe del tutto priva di significato, atteso che condurrebbe al risultato che, a fronte di una dilazione nel pagamento concessa dal fornitore al suo debitore, la presenza o meno della preventiva autorizzazione da parte del *factor* (richiesta dalla suddetta clausola) sarebbe del tutto irrilevante, se si ritenesse che, in ogni caso, la garanzia per l'inadempimento sarebbe decaduta.

4) L'inammissibilità della domanda proposte da *[Factor]* sub. b) seconda parte e sub. d) seconda parte delle conclusioni. Nel capo sub. b) seconda parte delle sue conclusioni *[Factor]*, con riguardo al debitore (*omissis*) ha chiesto di “*dichiarare [Alfa] decaduta dalla garanzia perché la denuncia di sinistro effettuata oltre il termine regolamentare previsto dall'allegato 1;*”

Nel capo sub. d) seconda parte delle sue conclusioni *[Factor]* ha chiesto di “*accertare e dichiarare [Alfa] decaduta dalla garanzia pro soluto, rispetto al debitore (omissis) per non avere mai effettuato una valida denuncia di sinistro;*”.

Con riguardo alla suddetta eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività o per mancata denuncia del sinistro, nell'atto d'appello *[Factor]* si è limitata ad affermare che il Tribunale non aveva neppure preso in esame la sua eccezione, ma non ha esposto alcuna argomentazione al riguardo, non ha cioè neppure esposto in cosa consistesse la sua eccezione e per quale motivo dovesse essere accolta; pertanto tale domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione da € 53.000 a € 260.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) Di. inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. le domande di cui ai capi sub. b) seconda parte e sub. d) seconda parte delle conclusioni di *[Factor]*, come da motivazione.
- 2) Respinge per il resto l'appello proposto da *[Factor]* nei confronti della sentenza n. 11885 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.11.2018.
- 3) Condanna *[Factor]* a rifondere le spese di lite sostenute da *[Alfa]*, che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 9.515, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
- 4) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di *[Factor]* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 20.2.2020 Il Presidente est. Massimo Mero

* * *

IL CASO

Nel 2005 viene sottoscritto un contratto per operazioni di factoring tra la società Alfa e una società di Factoring. Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra Alfa e il Factor, quest'ultimo ha approvato e accordato una serie di plafond in relazione ad alcuni specifici clienti. Durante l'esecuzione contrattuale, Alfa ha segnalato al Factor alcune cessioni di crediti. Successivamente, Alfa ha comunicato al Factor il mancato pagamento da parte di alcuni debitori di specifiche rate, evidenziando il relativo insoluto.

Alfa ha dunque convenuto in giudizio la società di Factoring, chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento di una somma pari al corrispettivo di una serie di cessioni del debito eseguite pro soluto nell'ambito del contratto di factoring. Il Tribunale ha condannato il Factor, in quanto: (a) tutti i crediti oggetto di contestazione erano stati comunicati al Factor nell'ambito delle comunicazioni mensili, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali; (b) l'eccezione della società di Factoring – secondo la quale, posto che l'insolvenza del debitore con riferimento a detti crediti si era verificata prima della

comunicazione della cessione (pattuita pro soluto), quest'ultima sarebbe priva di causa, avendo Alfa "ceduto parte dei crediti" dopo aver appurato l'insolvenza del debitore – è stata ritenuta infondata, poiché non sorretta dalle pattuizioni contrattuali né dalla norma di cui all'art. 3 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52; difatti, in forza e in considerazione sia del dettato normativo sia di quello contrattuale, nel contratto di *factoring* avente ad oggetto la cessione di crediti presenti e futuri l'effetto traslativo del credito si attua automaticamente al momento della venuta a giuridica esistenza dei singoli crediti ceduti (senza necessità di un successivo negozio di trasferimento); (c) la segnalazione di crediti, effettuata in relazione a fatture già scadute, conforme al dettato contrattuale e alla prassi, non costituisce motivo idoneo per rifiutare il rimborso dei crediti ceduti rimasti inadempiti.

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui in commento, conferma dunque la decisione di primo grado oggetto di impugnazione, respingendo l'eccezione proposta dal Factor (appellante) in merito al mancato perfezionamento della cessione in massa di crediti futuri pro soluto per difetto di causa, determinato dalla tardiva comunicazione dell'avvenuta cessione da parte del fornitore, trasmessa dopo che l'insolvenza del debitore si era verificata. La Corte d'Appello attribuisce a dette segnalazioni un valore meramente ricognitivo sia in ragione delle clausole contrattuali pattuite sia conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Con la conferma della conclusione per cui nel contratto di *factoring* avente ad oggetto la cessione della globalità di crediti, presenti e futuri, l'effetto traslativo del credito si manifesta automaticamente al momento in cui vengono giuridicamente ad esistenza i singoli crediti ceduti, senza necessità di ulteriori adempimenti attuativi.

COMMENTO

Nella sentenza qui in commento appare centrale l'analisi e l'interpretazione effettuata dalla Corte d'Appello degli accordi contrattuali concernenti l'operazione di *factoring*. Da detta analisi, peraltro, è possibile ricostruire la struttura dell'operazione di *factoring* e i principali termini e condizioni contrattuali, che appaiono rivestire carattere di peculiarità (e dunque di interesse).

In primo luogo, sembra che la causa che contraddistingue il contratto di *factoring* oggetto di giudizio rivesta caratteri di specificità. La Corte d'Appello rinviene infatti detta causa non tanto nella funzione di finanziamento, quanto piuttosto nella copertura del rischio per il mancato pagamento da parte dei debitori dei crediti ceduti dal fornitore pro soluto. Il contratto infatti non prevedeva concessioni di anticipazioni sull'ammontare dei crediti ceduti né l'incasso dei crediti da parte del Factor, ma solo il pagamento di una somma, nei limiti del plafond (ossia nei limiti di uno specifico ammontare-soglia, con riferimento a ciascun cliente, entro cui opera la sua garanzia in caso di inadempimento) in caso di inadempimento del debitore ceduto.

L'aleatorietà del mancato adempimento da parte del debitore ceduto era contrattualmente "controbilanciata" dalla preventiva determinazione di un ammontare di copertura da parte del Factor. Il rischio di insolvenza da quest'ultimo assunto era inoltre circoscritto ai soli crediti con scadenza non superiore ad un certo termine (nello specifico, 90 giorni) dall'emissione della fattura nonché limitato ad un importo annuale complessivo prestabilito.

Potrebbe dirsi che – in ragione delle peculiarità della causa contrattuale – l'operazione sembra assimilabile, nella sostanza, ad una sorta di assicurazione del credito con cessione in garanzia atipica.

Naturalmente, la peculiarità della causa contrattuale incide sulla struttura dell'operazione, che prevede l'obbligo di cessione al Factor di tutti i crediti vantati dal fornitore, sia presenti sia futuri, nei confronti del debitore nominativamente individuato e per i quali il Factor accorda un determinato plafond. L'accettazione del Factor quindi non rileva con riferimento al singolo credito ceduto ma comprende tutta la posizione creditizia relativa allo specifico debitore.

In caso di inadempimento della prestazione del fornitore, il Factor avrebbe potuto avvalersi della clausola di risoluzione del rapporto di *factoring*, la cui efficacia era subordinata alla mancata sanatoria dell'inadempimento del fornitore entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sul fornitore incombevano sia l'obbligo di pagamento di una commissione (in dettaglio, pari al 0,40% dell'ammontare del credito ceduto) sia l'obbligo di comunicazione mensile dei crediti ceduti solo al fine di aggiornamento delle evidenze di rischio del Factor e senza alcuna specifica in merito tempistica rispetto alla scadenza del termine stabilito nella fattura.

Nel caso di specie i crediti oggetto della contestazione, secondo quanto si legge nella motivazione, erano stati correttamente comunicati al Factor nell'ambito delle comunicazioni mensili in ottemperanza con quanto previsto dal contratto.

La Corte d'Appello, avvalorando quanto enunciato nella sentenza di primo grado in merito alla funzione della comunicazione mensile, ribadisce che essa risulta esplicitamente richiesta al solo fine di consentire al Factor l'aggiornamento delle evidenze di rischio, senza ripercussioni in merito all'efficacia della garanzia; con la logica conseguenza che la mancata segnalazione non comporta alcuna decadenza dalla garanzia, ma al più l'obbligo di risarcimento del danno eventualmente verificato.

Anche alla luce dei comportamenti complessivamente tenuti dalle parti successivamente alla conclusione del contratto – e in particolare dal fatto che il Factor abbia continuato a fatturare la commissione prevista a suo favore, senza mai eccepire la decadenza dalla garanzia per intervenuta tardiva segnalazione della cessione – la Corte d'Appello ha respinto le eccezioni promosse dall'appellante (ossia dal Factor), statuendo che tutti i crediti vantati dal fornitore nei confronti dei debitori nominativamente individuati e per i quali è stato accordato il plafond si intendono ceduti a prescindere dalla data in cui essi siano stati segnalati al Factor, poiché il rischio da lui assunto sorge al momento dell'approvazione del debitore e del relativo ammontare massimo entro cui viene assunto l'obbligo di pagare il debito non adempiuto.

Dall'approvazione del plafond, il fornitore è vincolato all'obbligo di cessione di tutti i crediti successivamente sorti nei confronti del debitore approvato e alla corresponsione del pagamento della commissione; in contropartita, il Factor è obbligato all'adempimento della garanzia che consiste nel pagamento al fornitore del corrispettivo del credito ceduto per il caso di inadempimento del debitore.

La decisione della Corte d'Appello di Milano pare potersi collocare in un orientamento giurisprudenziale – consolidato e prevalente – in merito alla manifestazione dell'effetto traslativo in caso di cessione globale di crediti futuri.

Il parametro di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 3 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52¹ che, come noto, riconosce espressamente la facoltà di cedere in massa i crediti futuri, alla condizione di individuare il futuro debitore ceduto e limitatamente ai crediti ceduti derivanti soltanto da contratti da stipulare entro 24 mesi dalla stipula del contratto di factoring; in tali fattispecie, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza; anteriormente a detto momento, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.

In linea generale, dunque, così come nel caso di specie, la struttura dell'operazione di factoring risulta poter consistere nella cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri e tale architettura si ripercuote sul momento in cui la titolarità del credito si trasferisce dal cedente al cessionario: l'effetto traslativo della titolarità del credito si realizza al momento della stipula del contratto di factoring, se il credito già esiste, e differito al momento in cui vengano ad esistenza, se i crediti sono futuri.

In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di asserire che “La struttura del factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri, oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale e in una o più cessioni di credito attuative. Nel primo caso l'effetto traslativo della titolarità del credito si produce al momento della stipula del contratto di factoring se il credito già esiste e al momento in cui il credito viene a esistenza nel caso inverso, nel secondo caso con il perfezionamento delle singole cessioni”².

Avv. Federico Ferraresi

federico.ferraresi@munaricavani.it

Dott.ssa Talita Costanzo

talita.costanzo@munaricavani.it

¹ L'art. 3 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 sotto la rubrica “Cessione di crediti futuri e di crediti in massa”, dispone testualmente quanto segue:

“1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.”

² Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10833, in *Foro it.*, 2008, I, 1220.

3. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092

Obbligazioni e contratti – Adempimento - Cessione di un credito a garanzia – Effetti – Azione diretta verso il cedente – Preventiva escussione infruttuosa debitore ceduto – Esclusione

(Codice Civile artt. 1260; 1198)

In caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto sia nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo

Dott. FERRO Massimo

Dott. VELLA Paola

Dott. AMATORE Roberto

Dott. SOLAINI Luca

ha pronunciato la seguente:

- Presidente -
- Consigliere -
- rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ORDINANZAsul ricorso (*omissis*) proposto da:

[Banca] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (*omissis*) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -**CONTRO**

Fallimento (*omissis*), in persona del curatore Rag. (*omissis*), elettivamente domiciliato in (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (*omissis*), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 19/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/11/2019 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Forlì ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento (*omissis*), proposta dalla [Banca] avverso la decisione del giudice delegato di ammettere solo parzialmente il credito insinuato - derivante da contratto di anticipazione su fatture contro cessione di credito *pro solvendo* - in ragione della mancata dimostrazione della infruttuosa escussione dei debitori ceduti.

2. In particolare, il collegio ha ritenuto che la funzione di garanzia della cessione del credito portato dalle fatture anticipate non escludesse l'onere della banca cessionaria di escutere il debitore ceduto prima di chiedere la restituzione delle somme anticipate al proprio cliente - restando *medio tempore* "quiescente" il credito originario - tale onere evincendosi anche dalla clausola n. 4 dei contratti *inter partes*, che "prevede l'obbligo di pagamento da parte del cliente con riferimento proprio all'ipotesi della mancata soddisfazione dei crediti ceduti in relazione all'importo insoluto".

3. La [Banca] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1198,1260,1267,1362 c.c., deducendo che i precedenti richiamati dal giudice *a quo* (Cass. 15677/2009 e 3469/2007) attengono all'istituto della cessione di credito in luogo dell'adempimento *ex art.* 1198 c.c. e che, a differenza della cessione solutoria - che si presume effettuata *pro solvendo* - in quella effettuata, come nel caso di specie, a scopo di garanzia, "*il diritto trasferito assume le caratteristiche di provvisorietà e strumentalità*"; e ciò sarebbe desumibile anche dall'articolato contrattuale, prevedendo la clausola n. 2 "*l'obbligo in capo al cliente di provvedere al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca in conseguenza delle anticipazioni accordate*" e la clausola n. 4 che, "*fermo quanto stabilito dall'art. 2, qualora per qualsiasi motivo i crediti anticipati non fossero puntualmente ed integralmente pagati alla scadenza, il cliente sarà tenuto a rimborsare immediatamente, e a semplice richiesta della Banca, l'importo rimasto insoluto, restando in semplice facoltà della Banca medesima qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del debitore ceduto*".

4.2. Con il secondo mezzo si deduce, in punto di spese processuali, la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, per avere il tribunale liquidato in favore della controparte una somma a titolo di onorari comprensiva anche della "fase istruttoria", nonostante essa non si fosse effettivamente svolta.

5. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento, con assorbimento del secondo.

6. La decisione impugnata poggia su un equivoco, consistente nel non aver adeguatamente valutato le differenze, in termini di effetti, tra la cessione di credito di natura solutoria e la cessione di credito con funzione di garanzia atipica, quale è stata ritenuta pacificamente quella oggetto di causa.

6.1. Invero, analizzando in primo luogo la pronuncia di Cass. 3469/2007, richiamata dal tribunale, appare evidente come i principi formulati attengano esclusivamente alla fattispecie (ivi trattata) della cessione di credito in luogo dell'adempimento, *ex art.* 1198 c.c., in base ai quali: i) tale tipo di cessione "*non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito*"; ii) in questa situazione di "compresenza", "*il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario*"; iii) di conseguenza, "*grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, essendo egli tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non soddisfatta del credito ceduto o di perdita dell'azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto*"; iv) inoltre, "*finché non è esigibile il credito ceduto "pro solvendo", tale non è nemmeno il credito originario, mentre quando quest'ultimo" (rectius il primo) "diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198 c.c., comma 2"*"; v) "*ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario - con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto - ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto*".

6.2. L'ulteriore pronuncia richiamata nel decreto impugnato, di Cass. 15677/2009, pur riguardando una fattispecie di cessione di credito *pro solvendo* a garanzia di un'apertura di credito, ha fatto applicazione del principio enunciato da Cass. 3469/2007 per la diversa ipotesi di "*cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.)*", per cui "*grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto*".

6.3. Anche l'affermazione di Cass. 17162/2002 (richiamata da Cass. 15677/2009) per cui "*la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto*" è fuorviante nella sua seconda parte, poiché non ha senso applicare le due categorie della cessione *pro soluto* e *pro solvendo* alla fattispecie della cessione del

credito con funzione di garanzia, dove la cessione non viene effettuata *"in luogo dell'adempimento"* (cioè come forma estintiva soddisfattiva della prestazione originaria) bensì allo scopo di rafforzare l'obbligazione originaria, quale effetto tipico della funzione di garanzia.

6.4. Né deve fuorviare il rinvio che dell'art. 1198 c.c., comma 2, fa dell'art. 1267 c.c., comma 2, che, nell'ambito della disciplina generale sulla *"cessione dei crediti"* (Capo V del Titolo I del Libro IV) contempla l'ipotesi in cui il cedente si impegni espressamente a garantire la solvenza del debitore - che è cosa ben diversa dall'effettuare la cessione del credito con funzione di garanzia di altra sua obbligazione (cd. cessione *in securitatem*) disponendo che, *"quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso"* e perciò solo in quell'ipotesi (che resta cessione solutoria, sia pure assistita dalla garanzia della solvenza del debitore ceduto e, quindi, *pro solvendo*).

7. I suddetti precedenti non sono quindi utilmente invocabili ai fini della corretta risoluzione del caso in esame, come detto vertente pacificamente in tema di cessione di credito con funzione di garanzia, per il quale vale invece il risalente (ma ancora attuale) orientamento di questa Corte per cui *"la cessione del credito, avendo causa variabile, ben può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo. Ne deriva che, nel caso di cessione effettuata esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine"* (Cass. 4796/2001, 3797/1999).

8. Innumerevoli sono, del resto, i precedenti di questa Corte nei quali - per lo più in tema di revocatoria fallimentare e in concomitanza di operazioni di finanziamento - è stato appunto evidenziato come la cessione di credito sia un negozio a causa variabile, potendo essere stipulata anche a fine di garanzia, oltre che di pagamento, sicché l'effettiva funzione solutoria della cessione *pro solvendo* di un credito va accertata in concreto, in base al contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa, piuttosto che del successivo pagamento del credito ceduto (Cass. 23261/2014, 12736/2011, 17683/2009, 1617/2009, 17590/2005, 15955/2005), sottolineandosi altresì che, nella cessione *pro solvendo* di un credito in luogo di adempimento, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto (Cass. 9141/2007).

8.1. E' stato altresì precisato come la funzione di garanzia possa assistere la cessione di credito (ove - a differenza del mandato irrevocabile all'incasso - il credito viene riscosso in nome e per conto proprio del cessionario, divenutone il titolare in forza dell'effetto traslativo tipico della cessione) in quanto negozio traslativo a causa variabile, senza che ciò ne invalidi il naturale effetto traslativo, attraverso il quale piuttosto essa si attua (sia stata la cessione prevista *pro soluto* o *pro solvendo*), realizzandosi, in tal caso, allorché il debito del cedente verso il cessionario viene "coperto" dalla riscossione del credito da parte di quest'ultimo; pertanto, la funzione di garanzia dispiega il suo effetto tipico fino al momento in cui il credito del cessionario, garantito, non trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione (Cass. 2517/2010; cfr. Cass. 29608/2018, 15677/2009, 8145/2009, 5061/2001).

8.2. Al riguardo pare opportuno precisare come alcuni dei precedenti citati (Cass. 29608/2018 e 15677/2009, cui può aggiungersi Cass. 15080/2018 che, in peculiare fattispecie di factoring, implica il medesimo equivoco) affermino tralattivamente due principi che, *ex se* considerati, sono assolutamente corretti - e cioè: i) che in caso di *"cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.)"* (ossia di cessione con funzione solutoria e non di garanzia) *"grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto"*; ii) che *"la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia"* ma combinati con l'ulteriore affermazione per cui alle medesime conclusioni si deve pervenire *"pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto"*, ingenerano l'erronea convinzione che anche nel caso di cessione in garanzia gravi sul

cessionario l'onere di provare l'insolvenza del debitore ceduto prima di poter escutere direttamente il cedente.

9. Pertanto, nonostante le persistenti incertezze della dottrina sulla sistemazione teorica e sulla conformazione dell'istituto della cessione del credito a scopo di garanzia - salva l'esclusione della sua invalidità per divieto del patto commissorio *ex art. 2744 c.c.*, anche in considerazione della peculiarità del bene (credito) la cui titolarità viene pacificamente trasferita in capo al cessionario - la ricostruzione teorica cui in epoca risalente ha aderito questa Corte (cfr. Cass. 4796/2001 cit.), in termini di cessione sottoposta a condizione risolutiva, in cui l'evento dedotto in condizione è l'adempimento del debito principale garantito (così come sottoposto a condizione sospensiva sarebbe il dovere del cessionario di restituire l'eccedenza di quanto eventualmente riscosso dal ceduto), mostra ancora la sua resilienza.

9.1. Ma soprattutto conserva la sua persuasività la netta distinzione, tra le varie operazioni che si registrano nella prassi bancaria, della cessione dei crediti a garanzia della restituzione del finanziamento - che ha appunto funzione di garanzia atipica e conseguente connotazione di accessorietà - rispetto alle diverse figure che realizzano invece (direttamente o indirettamente) una funzione solutoria, come la *cessio pro solvendo* *ex art. 1198 c.c.*, ove la cessione tiene luogo della restituzione delle somme finanziate, o il mandato in *rem propriam* all'incasso con patto di compensazione tra l'attuale credito restitutorio della banca e il futuro credito del mandante per l'accredito degli importi incassati.

9.2. Invero, nella cessione *pro solvendo* *ex art. 1198 c.c.*, come detto, l'acquisto della titolarità del credito da parte del cessionario tiene luogo dell'adempimento del cedente, realizzando direttamente l'effetto soddisfattorio sull'oggetto della diversa prestazione, mentre il profilo della garanzia emerge solo nell'ipotesi di inadempimento del debitore ceduto, a tal fine essendo previsto che "*l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti*". Nella cessione con funzione di garanzia, invece, il trasferimento del credito al cessionario è destinato solo in via sussidiaria ed eventuale a realizzare l'obbligazione principale, mediante l'escussione del debito ceduto oggetto della garanzia. Sul punto la dottrina ha messo in evidenza alcune analogie esistenti tanto con la riscossione del credito pignoratorio *ex art. 2803 c.c.*, quanto con i contratti "*di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia*" disciplinati dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 (in particolare quanto alla forma di autotutela soddisfattiva contemplata dall'art. 5, comma 2, richiamato dall'art. 6, comma 3, assimilabile a quella attribuita al titolare del credito ceduto in garanzia, con esclusione di un meccanismo immediatamente soddisfattorio proprio con riferimento alla cessione dei crediti in garanzia).

9.3. In altri termini, è proprio la natura accessoria della garanzia a collocare la riscossione del debito ceduto su un piano "subordinato" o comunque diverso rispetto all'ipotesi della cessione solutoria rispetto alla riscossione del credito originario garantito (con la precisazione che le frequenti pattuizioni di "estinzione progressiva" del debito principale, non ancora scaduto, attraverso l'escussione dei debiti ceduti viene in dottrina ricondotta ad un meccanismo atipico di "ritenzione definitiva").

9.4. Peraltro, poiché gli artt. 1260 e segg., non individuano uno specifico tipo contrattuale (potendo il credito essere trasferito a titolo di vendita, donazione, conferimento societario, *datio in solutum*, garanzia o altro), ma si limitano a regolare gli effetti del trasferimento del diritto di credito, la disciplina del singolo negozio di cessione di credito va ricostruita sulla base dello scopo perseguito dalle parti, applicando le norme suddette - in uno alle disposizioni, codicistiche o pattizie, che regolano il rapporto contrattuale di riferimento, tipico o atipico - alla luce della concreta funzione economico-sociale del negozio.

9.5. I superiori approdi trovano riscontro anche nella disciplina del *factoring* contenuta nella L. n. 52 del 1991, il cui art. 4 prevede, all'opposto della previsione codicistica, l'assunzione da parte del cedente dell'obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci. Tanto che la dottrina ha al riguardo osservato che, nel contratto di *factoring* con prevalente causa di finanziamento, l'effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del *factor* derivante dall'erogazione dell'anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa, ove si imponesse al *factor* l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall'anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il ceduto.

9.7. Deve dunque darsi seguito all'orientamento di questa Corte, sopra citato, con affermazione del seguente principio di diritto:

"In caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto".

10. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

* * *

IL CASO

La pronuncia in esame ha avuto origine dal decreto con cui il Tribunale di Forlì ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento, proposta dalla Banca avverso la decisione del giudice delegato di ammettere solo parzialmente il credito insinuato - derivante da contratto di anticipazione su fatture contro cessione di credito pro solvendo - in ragione della mancata dimostrazione della infruttuosa escussione dei debitori ceduti.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che la funzione di garanzia della cessione del credito portata dalle fatture anticipate non escludesse l'onere della Banca cessionaria di escutere il debitore ceduto prima di chiedere la restituzione delle somme anticipate al proprio cliente - restando medio tempore "quiescente" il credito originario - tale onere evincendosi anche dalla clausola n. 4 dei contratti inter partes, che "prevede l'obbligo di pagamento da parte del cliente con riferimento proprio all'ipotesi della mancata soddisfazione dei crediti ceduti in relazione all'importo insoluto".

La Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso. Con il primo motivo la Banca ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 1198, 1260, 1267, 1362 c.c., deducendo che i precedenti richiamati dal giudice a quo riguardassero l'istituto della cessione di credito in luogo dell'adempimento ex art. 1198 c.c. e che, a differenza della cessione solutoria - che si presume effettuata pro solvendo - in quella effettuata, come nel caso di specie, a scopo di garanzia, "il diritto trasferito assume le caratteristiche di provvisorietà e strumentalità", come desumibile dal contratto con la Banca.

Il secondo motivo di ricorso ha avuto per oggetto l'erronea liquidazione delle spese processuali.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenuta la fondatezza del primo motivo di ricorso - assorbito il secondo - che ha portato alla pronuncia del principio di diritto di cui alla massima.

COMMENTO

Il tema affrontato nell'ordinanza della Corte di Cassazione in commento si reputa di particolare interesse per aver ripercorso le differenze tra la cessione di credito di natura solutoria e la cessione di credito con funzione di garanzia atipica, quale è stata ritenuta quella oggetto della fattispecie sottoposta al suo esame e per aver affermato il principio della non necessità della preventiva escussione infruttuosa del debitore ceduto, principio applicabile anche in materia di factoring.

Su di un piano generale è opportuno anzitutto considerare che si ha cessione del credito in funzione di garanzia quando tra il cedente e il cessionario esiste, sin dall'inizio, un rapporto obbligatorio in cui il primo (cedente) assume le vesti del debitore e il secondo quelle di creditore. Alla scadenza del citato rapporto obbligatorio il debitore che versi in una situazione di debolezza economica può garantire al creditore cessionario l'adempimento della sua obbligazione attraverso il trasferimento di un suo personale credito. In questo modo la posizione giuridica del creditore originario viene consolidata e l'adempimento dell'obbligazione è maggiormente garantito.

Si verifica, così, un collegamento tra un contratto principale (obbligazione tra cedente e cessionario) e un rapporto accessorio (contratto di cessione) dove il secondo è in funzione di garanzia rispetto all'adempimento del primo.

In tema di cessione del credito con funzione di garanzia vale il risalente ma consolidato orientamento dei giudici di legittimità per cui la cessione del credito, avendo causa variabile, ben può avere anche funzione esclusiva di garanzia comportando in tal caso il medesimo effetto tipico della cessione ordinaria immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo.

Conseguentemente, nel caso di cessione effettuata esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia.

La Suprema Corte ha precisato che nella cessione pro solvendo ex art. 1198 c.c. l'acquisto della titolarità del credito da parte del cessionario tiene luogo dell'adempimento del cedente realizzando direttamente l'effetto satisfattorio sull'oggetto della diversa prestazione, mentre il profilo della garanzia emerge solo nell'ipotesi di inadempimento del debitore ceduto, essendo a tal fine previsto che l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

Nella cessione con funzione di garanzia, invece, il trasferimento del credito al cessionario è destinato solo in via sussidiaria ed eventuale a realizzare l'obbligazione principale, mediante l'escussione del debito ceduto oggetto della garanzia.

La natura accessoria della garanzia colloca la riscossione del debito ceduto su un piano "subordinato" o comunque diverso rispetto all'ipotesi della cessione solutoria, rispetto alla riscossione del credito originario garantito (con la precisazione che le frequenti pattuizioni di "estinzione progressiva" del debito principale, non ancora scaduto, attraverso l'escussione dei debiti ceduti viene in dottrina ricondotta ad un meccanismo atipico di "ritenzione definitiva").

Peraltro innumerevoli risultano i precedenti di legittimità nei quali – per lo più in tema di revocatoria fallimentare e in concomitanza di operazioni di finanziamento – è stato evidenziato come la cessione di credito sia un negozio a causa variabile, potendo essere stipulata anche a fine di garanzia, oltre che di pagamento, sicché l'effettiva funzione solutoria della cessione pro solvendo di un credito va accertata in concreto, in base al contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa, piuttosto che del successivo pagamento del credito ceduto¹, evidenziandosi altresì che, nella cessione pro solvendo di un credito in luogo di adempimento, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto².

La Corte precisa come la funzione di garanzia possa assistere la cessione di credito (ove – a differenza del mandato irrevocabile all'incasso – il credito viene riscosso in nome e per conto proprio del cessionario, divenutone il titolare in forza dell'effetto traslativo tipico della cessione) in quanto negozio traslativo a causa variabile, senza che ciò ne invalidi il naturale effetto traslativo, attraverso il quale piuttosto essa si attua (sia stata la cessione prevista pro soluto o pro solvendo), realizzandosi, in tal caso, allorché il debito del cedente verso il cessionario sia "coperto" dalla riscossione del credito da parte di quest'ultimo; pertanto, la funzione di garanzia dispiega il suo effetto tipico fino al momento in cui il credito del cessionario, garantito, non trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione.

Al riguardo viene precisato come alcuni dei precedenti summenzionati affermino tralasciamente due principi che, ex se considerati, sono assolutamente corretti – e cioè: i) che in caso di "cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.)" (ossia di cessione con funzione solutoria e non di garanzia) "grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto"; ii) che "la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia" ma combinati con l'ulteriore

¹ Già Cass. civ. n. 4057 del 1956 in *Giust. Civ.*, 1957, I, p. 637 ss.; in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1957, II, p. 281 ss., con nota di REDENTI, ed oggetto di successivo parere *pro veritate*, redatto da BIGIAMI, in *Cessione di contributi statali per la ricostruzione e revocatoria fallimentare dei pagamenti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1958, I, p. 287 ss., cui la dottrina ha tributato notevole attenzione, poiché due importanti studiosi hanno classificato la medesima pronuncia in direzione diametralmente opposta. Il primo ha affermato che la Corte avesse espresso perplessità circa la legittimità del negozio *de quo*, mentre per il secondo la sentenza in questione sarebbe da annoverare tra quelle inauguranti un nuovo filone giurisprudenziale favorevole rispetto all'ammissibilità della cessione del credito in funzione di garanzia. Tuttavia, dall'attenta lettura dell'intero *corpus* della sentenza emerge come la S.C. non abbia in realtà affrontato l'argomento in oggetto. Il Collegio si occupò del mandato di credito irrevocabile e richiamò la fattispecie *de qua* solo *incidenter tantum*. Il Collegio affermò che in presenza di una cessione *pro solvendo*, è una questione di fatto stabilire se essa sia stata operata a scopo solutorio o con mera funzione di garanzia. Più recentemente, Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2014, n. 23261 in *Giust. Civ. Mass.* 2014; Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n. 12736 in *Giust. Civ. Mass.* 2011, 7-8, 993.

² Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2007, n. 9141 in *Giust. Civ. Mass.* 2007, 4.

affermazione per cui alle medesime conclusioni si deve pervenire “pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d’insolvenza del debitore ceduto”, ingenerano l’erronea convinzione che anche nel caso di cessione in garanzia gravi sul cessionario l’onere di provare l’insolvenza del debitore ceduto prima di poter escutere direttamente il cedente.

Pertanto, nonostante le persistenti incertezze della dottrina sulla sistemazione teorica e sulla conformazione dell’istituto della cessione del credito a scopo di garanzia – salva l’esclusione della sua invalidità per divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c., anche in considerazione della peculiarità del bene (credito) la cui titolarità viene pacificamente trasferita in capo al cessionario – la ricostruzione teorica cui in epoca risalente ha aderito la Suprema Corte³, in termini di cessione sottoposta a condizione risolutiva, in cui l’evento dedotto in condizione è l’adempimento del debito principale garantito (così come sottoposto a condizione sospensiva sarebbe il dovere del cessionario di restituire l’eccedenza di quanto eventualmente riscosso dal ceduto), mostra ancora la sua resilienza. Ma soprattutto conserva la sua persuasività la netta distinzione, tra le varie operazioni che si registrano nella prassi bancaria, della cessione dei crediti a garanzia della restituzione del finanziamento – che ha appunto funzione di garanzia atipica e conseguente connotazione di accessorialità – rispetto alle diverse figure che realizzano invece (direttamente o indirettamente) una funzione solutoria, come la cessio pro solvendo ex art. 1198 c.c., ove la cessione tiene luogo della restituzione delle somme finanziate, o il mandato in rem propriam all’incasso con patto di compensazione tra l’attuale credito restitutorio della banca e il futuro credito del mandante per l’accreditamento degli importi incassati. Peraltro, poiché gli artt. 1260 c.c. e ss., non individuano uno specifico tipo contrattuale (potendo il credito essere trasferito a titolo di vendita, donazione, conferimento societario, datio in solutum, garanzia o altro), ma si limitano a regolare gli effetti del trasferimento del diritto di credito, la disciplina del singolo negozio di cessione di credito va ricostruita sulla base dello scopo perseguito dalle parti, applicando le norme suddette – in uno alle disposizioni, codicistiche o pattizie, che regolano il rapporto contrattuale di riferimento, tipico o atipico – alla luce della concreta funzione economico-sociale del negozio. Principi che trovano riscontro anche nella disciplina del factoring contenuta nella L. n. 52 del 1991.

La pronuncia richiama il disposto dell’art. 4 che prevede, all’opposto della previsione codicistica, l’assunzione da parte del cedente dell’obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci. La dottrina ha al riguardo osservato che, nel contratto di factoring con prevalente causa di finanziamento, l’effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall’erogazione dell’anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa, ove si imponesse al factor l’onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall’anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il ceduto.

L’ordinanza dunque consolida il principio per cui il factor può escutere il debitore ceduto senza preventiva escussione del debitore cedente. Trattasi, quindi, di principio che, all’evidenza, rafforzerà la posizione del factor e, conseguentemente, determinerà un maggiore ricorso a tale figura contrattuale, sia con riferimento ai crediti vantati nei confronti di privati sia nei confronti della P.A.

Avv. Alessandra Fossati
alessandra.fossati@munaricavani.it

³ Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2001, n. 4796 in *Foro it.* 2002, I, 1758.

4. Tribunale di Siena, 10 gennaio 2020, n. 34

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Cessione del credito vantato nei confronti di pubblica amministrazione – Requisiti di forma – Notificazione – Necessità – Conseguenze

(R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70; D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 106; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 13)

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito. In particolare, come si evince sia dall'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 sia dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006, ai fini della opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nonché la notificazione della cessione all'amministrazione interessata. A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923 (attraverso il richiamo all'art. 9, All. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248), nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Cessione del credito vantato nei confronti di amministrazione – Notificazione del contratto di *factoring* – Necessità – Esclusione

(R.D. n. 2440 del 1923, artt. 69 e 70)

L'onere di forma e la notificazione previsti in tema di cessione del credito verso la pubblica amministrazione riguardano esclusivamente l'atto di cessione del singolo credito e non il contratto di factoring, che è un negozio relativo ai rapporti tra cedente e cessionario del credito, la cui conoscenza da parte della pubblica amministrazione ceduta è del tutto irrilevante.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al (*omissis*) dell'anno 2018 tra
[Comune] (C.F.: (*omissis*)), rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. (*omissis*) del foro di Firenze, elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. (*omissis*) in (*omissis*)

- opponente -

CONTRO

[Alfa] (C.F.: (*omissis*)), rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. (*omissis*) elettivamente domiciliata nel suo studio in (*omissis*)

- opposta -

avente ad oggetto: *Factoring*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

(si omettono le conclusioni delle parti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. (omissis)/2017, il Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva al [Comune] di pagare a [Alfa] la somma di Euro 61.390,75, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione a dei crediti ad essa ceduti da [Beta] e [Gamma].

Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 18.1.2018, il [Comune] proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 23.2.2018, iscrivendo la causa a ruolo il 23.2.2018, e [Alfa] dinanzi al Tribunale di Siena; a fondamento dell'opposizione, dopo avere evidenziato l'incompletezza del decreto ingiuntivo notificato e contestato il calcolo effettuato dalla controparte, esponeva, quanto ai crediti ceduti da [Gamma] che la cessione non era opponibile ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006 perché non risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata e non notificata e perché effettuata senza il consenso dell'amministrazione interessata e che una parte delle fatture era stata pagata direttamente alla cedente, mentre, quanto ai crediti ceduti da [Beta], che l'accordo quadro di *factoring* non era stato notificato e che il pagamento delle fatture era stato bloccato perché era stato indicato un codice CIG errato, fatto impeditivo del pagamento ai sensi dell'art. 25 comma 3. D.L. 66/2014.

Per tutte queste ragioni, l'opponente [Comune] così concludeva: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria, domanda, eccezione e istanza disattesa: - in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione si fonda su prova scritta; - nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal [Comune] alla [Alfa]; - in ogni caso, con vittoria di corrispettivi e spese di giudizio, ivi inclusa la restituzione del contributo unificato versato*".

L'opposta [Alfa] si costituiva il 1.6.2018, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 22.6.2018 contestando l'opposizione avversaria; in particolare, sosteneva che le cessioni erano state effettuate con scrittura privata autenticata e regolarmente notificate ed erano efficaci in quanto relative a rapporti ormai esauriti, che il mandato di pagamento non dimostrava l'effettuazione dello stesso e che il codice CIG era stato successivamente inviato in modo corretto.

Per tutte queste ragioni, l'opposta [Alfa] così concludeva: "*Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: Nel rito: preso atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. (omissis...) emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Siena in data 24/11/17; 2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto; 3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare il [Comune] in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della somma di Euro 61.390,75 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite*".

Espletati gli incumbenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 26.6.2018, il Giudice, con ordinanza all'esito di tale udienza, concedeva la provvisoria esecuzione richiesta limitatamente alla minor somma di Euro 34.842,22.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6. c.p.c., la causa veniva quindi istruita solo con la produzione di documenti.

All'udienza del 21.5.2019, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate; il [Comune] precisava di avere corrisposto l'importo precettato dalla controparte sulla base dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, al fine di evitare l'esecuzione forzata; il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna opposta [Alfa] ha proposto, con l'originario ricorso monitorio, una domanda di pagamento di crediti, ad essa ceduti da [Gamma] ed [Beta], nei confronti del [Comune].

A fronte di tale domanda, preliminarmente, risulta irrilevante l'incompletezza del decreto ingiuntivo notificato, derivante dal fatto che risultava presente solo la prima pagina, in quanto l'opponente [Comune], per come dallo stesso evidenziato, ha comunque potuto esaminare l'intero testo del ricorso e del decreto ingiuntivo in via telematica e si è quindi costituito difendendo nel merito della pretesa avversaria, con ciò sanando ogni eventuale nullità.

D'altro canto, la contestazione relativa alla quantificazione dei crediti vantati risulta del tutto generica; per tale ragione, il credito, nel suo ammontare, deve ritenersi pacifico e non contestato.

Ciò detto, quanto ai crediti ceduti da [Gamma], l'opponente di [Comune] ha anzitutto eccepito che la cessione non era ad esso opponibile ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006 perché non risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, perché non notificata ed effettuata senza il consenso dell'amministrazione.

In proposito, è noto che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571).

Un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione. Mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In tal senso depongono sia l'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sia l'art. 117 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice degli appalti. Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto. In effetti, la norma mira ad evitare che la pubblica amministrazione sia costretta a compiere indagini sulla effettività del negozio di cessione ed è dunque posta a tutela della amministrazione stessa, quale debitore ceduto; proprio per tale ragione, il mancato rispetto delle forme previste non incide sulla validità del negozio di cessione, che appunto interviene tra cedente e cessionario ed al quale il debitore ceduto resta estraneo, mentre determina l'inefficacia del medesimo negozio nei confronti dell'amministrazione.

Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto. Diversamente da quanto previsto nel codice civile, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima, secondo quanto previsto dai già citati art. 69 R.D. 2440/1923 e art. 117 D.Lgs. 163/2006.

A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923 attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (doc. 2 fasc.monitorio), risulta che il contratto di cessione tra [Gamma] a [Alfa] è stato stipulato con scrittura privata autenticata in data 9.2.2016 e quindi notificato, con modalità telematica, al [Comune] in data 16.2.2016.

Ciò che non risulta in atti è il contratto di *factoring* posto a base della cessione di crediti, che nelle premesse di quest'ultimo atto è indicato come stipulato "a mezzo di corrispondenza". Ciò però non incide sull'opponibilità delle singole cessioni, tenuto conto della ratio della previsione normativa della forma scritta per atto pubblico o scrittura autenticata e della relativa notifica, per come indicata *supra*: il contratto di *factoring*, invero, attiene ai rapporti tra cedente e cessionario, contiene presumibilmente l'indicazione delle modalità di realizzazione delle singole future cessioni, le modalità di determinazione del corrispettivo, le prestazioni a carico del *factor* ecc... ma non può contenere le indicazioni relative ai tempi ed ai modi dei pagamenti dei singoli crediti e le relative condizioni di pagamento, che dipendono dagli accordi relativi ai singoli crediti che saranno oggetto della futura cessione; pertanto, il fatto che il contratto

di *factoring* non rivesta la medesima forma delle singole cessioni e non sia stato notificato non preclude alla pubblica amministrazione debitrice ceduta di avere la piena cognizione dei crediti oggetto di cessione, che sono indicati nei singoli successivi atti di cessione; pertanto, la conoscenza di tale contratto di *factoring* da parte dell'amministrazione debitrice ceduta è del tutto irrilevante.

D'altro canto, quanto alla mancanza di accettazione della cessione da parte del Comune, si deve considerare che, per quanto affermato dall'opposta e non specificamente contestato dal Comune, il rapporto di somministrazione da cui derivano i crediti ceduti da [Gamma] all'odierna opposta [Alfa] si è esaurito in epoca antecedente alla cessione; ed in effetti le ultime fatture portano la data del 14.1.2016, mentre la cessione è stata stipulata il 10.2.2016; pertanto, il già citato art. 9 all. E legge 2248/1865 non trova applicazione e, dunque, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, non vi è necessità dell'adesione espressa della cessione da parte dell'amministrazione.

L'opponente [Comune] ha poi eccepito di avere effettuato il pagamento delle fatture azionate direttamente alla cedente, specificando che una parte delle fatture era stata pagata prima della notificazione della cessione e che la parte restante era stata pagata successivamente alla cessione, ma che anche tale pagamento era liberatorio in quanto la cessione non era opponibile nei suoi confronti.

In questo senso, come già evidenziato dal Giudice nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale, sulla base della documentazione prodotta (mandati di pagamento e relative quietanze), il pagamento in questione può ritenersi provato. Tuttavia, considerato che la cessione è stata ritenuta opponibile al Comune, solo i pagamenti effettuati antecedentemente alla notificazione della cessione possono essere considerati liberatori, per complessivi Euro 26.548,53, mentre quelli successivi non possono essere ritenuti tali. Conseguentemente, permane un debito del Comune nei confronti di [Alfa] di Euro 29.805,24, relativo alle fatture per le quali i mandati di pagamento sono successivi alla notificazione della cessione.

Quanto ai crediti ceduti da [Beta] l'opponente [Comune] ha analogamente eccepito che la cessione era inopponibile al Comune perché l'accordo quadro di *factoring* posto a monte della cessione di credito, di cui il Comune stesso non conosceva la forma della stipulazione, non era stato notificato né accettato dal Comune medesimo.

Richiamate le deduzioni svolte *supra*, si deve tuttavia ribadire che la mancata notifica di tale contratto quadro e la sua mancata accettazione non incidono sull'opponibilità della cessione di credito, stipulata anche in questo caso con scrittura privata autenticata, in data 29.9.2016, e regolarmente notificata al Comune il 5.10.2016 per posta elettronica certificata. Ancora, il Comune ha comunque eccepito di avere "bloccato" il pagamento delle fatture oggetto della cessione, perché era stato indicato un codice CIG errato, fatto che impediva il pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 25 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 contenente "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" (c.d. decreto IRPEF): tale decreto, in effetti, dopo avere previsto che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha altresì previsto, al comma 3, che "*le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig ...*".

Dalle fatture elettroniche emesse (doc. 4 fasc.opponente) risulta in effetti che [Beta] ha inserito nelle fatture medesime il codice CIG (*omissis*), mentre il codice corretto era (*omissis*) (doc. 5 fasc.opponente).

A fronte di ciò, nonostante la richiesta del Comune di stornare le fatture emesse e di emetterle nuovamente con il codice CIG corretto (docc. 6 e 8 fasc.opponente), [Beta] tramite il proprio servizio clienti, dopo avere fornito un'iniziale risposta positiva (doc. 7 fasc.opponente), ha poi comunicato in data 19.6.2017 che non intendeva effettuare quanto richiesto (doc. 9 fasc.opponente; doc. B fasc.opposta).

A fronte di ciò, pur dovendosi ribadire in astratto la sussistenza del credito in capo alla Banca opposta, si deve rilevare che tale credito, allo stato e fino a quando le fatture non saranno stornate e rimesse col codice CIG corretto, non è esigibile, in quanto le fatture emesse dalla medesima [Alfa] non contengono il codice CIG esatto, richiesto dalla legge per il pagamento.

La condanna al relativo pagamento, dunque, deve essere subordinata allo storno delle fatture emesse ed all'emissione di nuove fatture col codice CIG corretto.

In conclusione, dal momento che l'opposizione è stata parzialmente accolta e che è stato riconosciuto in capo a *[Alfa]* un credito in misura inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.

Il *[Comune]* deve essere comunque condannato a pagare a *[Alfa]* la minor somma di Euro 29.805,24 relativa alla cessione di credito da *[Gamma]* e la somma di Euro 5.036,98 relativa alla cessione di credito da *[Beta]* subordinando tale ultimo pagamento al previo storno ed alla ri-emissione delle fatture col codice CIG corretto.

Peraltro, considerato che il *[Comune]*, in corso di causa dopo la concessione della provvisoria esecuzione ed al fine di evitare l'esecuzione forzata ed il conseguente incremento dei costi, ha già corrisposto l'importo di Euro 38.859,52, mentre all'esito del processo è risultato esigibile il minor importo di Euro 29.805,24, si deve disporre la restituzione della differenza, pari ad Euro 9.054,28.

Sulle somme in questione sono dovuti gli interessi, nella misura e con le modalità indicate in decreto ingiuntivo.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. In proposito, più precisamente, si deve considerare, da un lato, che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606) e, dall'altro, che la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato una misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 agosto 2018, n. 20888).

Pertanto, considerato che la domanda proposta col ricorso monitorio è stata solo in parte accolta e che sussiste quindi una parziale reciproca soccombenza, si deve compensare per metà le spese di lite della fase di opposizione e condannare il *[Comune]* a rimborsare a *[Alfa]* oltre alle spese della fase monitoria, per come già liquidate in decreto ingiuntivo, la restante metà di quelle relative alla fase di opposizione. Tali spese vengono liquidate, per l'intero, come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo riconosciuto a credito della Banca rientrante nello scaglione di valore tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria, che è stata solo documentale, e per la fase decisoria, che è consistita nella riproposizione delle difese già svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna il *[Comune]* a pagare a *[Alfa]* la somma di Euro 29.805,24 oltre interessi, in relazione ai crediti ceduti da *[Gamma]*; condanna il *[Comune]* a pagare a *[Alfa]* la somma di Euro 5.036,98 oltre interessi, in relazione ai crediti ceduti da *[Beta]*, subordinando tale pagamento allo storno delle fatture già emesse ed alla loro ri-emissione col codice CIG corretto;

tenuto conto dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, dell'importo di Euro 38.859,52, ordina a *[Alfa]* di restituire al *[Comune]* l'importo di Euro 9.054,28;

compensa per metà le spese di lite della fase di opposizione e, per l'effetto, condanna altresì il *[Comune]* a rimborsare a *[Alfa]* metà delle spese di lite di tale fase, che liquida - per l'intero - in Euro 5.355,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, nonché le spese della fase monitoria, per come già liquidate in decreto ingiuntivo.

Siena, 26 dicembre 2019

* * *

IL CASO

Il Factor Alfa ha ottenuto, nei confronti di un Comune debitore ceduto, un decreto ingiuntivo relativo a crediti sorti nei confronti dei cedenti Beta e Gamma nell'ambito di rapporti di somministrazione di energia elettrica.

L'opposizione al decreto dispiegata dal Comune è fondata su una asserita inopponibilità della cessione per violazione degli artt. 69 e 70 del Regio Decreto, 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato), nonché dell'art. 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE o Codice degli Appalti). Secondo l'opponente, infatti, sarebbero mancate tutte le formalità per rendere opponibili le cessioni alla stregua della normativa richiamata e in dettaglio: i) la cessione non sarebbe stata stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata; ii) la cessione non sarebbe stata notificata al debitore ceduto e, infine, iii) nemmeno vi sarebbe stato il necessario consenso del debitore ceduto pubblico alla cessione.

Oltre a quanto sopra, il Comune opponente ha rilevato anche che una parte del credito sarebbe stata già pagata a uno dei cedenti, e che altra parte del credito sarebbe inesigibile in quanto le fatture emesse dal cedente contenevano un Codice Identificativo di Gara non corretto.

I motivi di opposizione sono stati contestati dal Factor, il quale ha sostenuto – quanto alle formalità – che, da un lato, la cessione fosse stata effettuata con scrittura privata autenticata nonché regolarmente notificata e, dall'altro, non doveva richiedersi il consenso della Pubblica Amministrazione alla cessione, in quanto il credito sorgeva da un rapporto ormai esaurito.

Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione parziale al decreto opposto.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Siena ha svolto un excursus sui principi che caratterizzerebbero la disciplina speciale della cessione di credito nei confronti della pubblica amministrazione: gli artt. 69 del R.D. n. 2440/1923 e 117 del D. Lgs. n. 163/2006 porrebbero un obbligo generale di forma per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'atto di cessione, obbligo necessario non ai fini della validità del negozio di cessione, ma a quelli di opponibilità nei confronti del debitore pubblico ceduto.

A ciò si aggiungerebbe, secondo il Tribunale di Siena, la necessità di consenso della pubblica amministrazione rispetto alle cessioni relative a crediti derivanti da rapporti contrattuali non esauriti.

Nel caso di specie, prosegue il Tribunale di Siena, l'onere formale è stato rispettato, laddove – pur non rivestendo la forma prescritta il contratto di factoring – tale forma era invece presente nel negozio di cessione dei crediti fatto valere in giudizio. Analogamente adeguata a garantire l'opponibilità della cessione al Comune è stata la notificazione telematica risultante agli atti di causa.

Né poteva ritenersi necessaria l'adesione della pubblica amministrazione ceduta ai sensi dell'art. 9 dell'All. E alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, laddove la cessione ha riguardato crediti sorti in relazione a rapporti non più in corso di esecuzione.

L'opposizione del Comune è stata invece parzialmente accolta con riferimento agli ulteriori motivi. In primo luogo è risultato che effettivamente il Comune aveva pagato parte dei crediti al cedente Gamma prima della notificazione dell'avvenuta cessione.

In secondo luogo, è emerso che, in relazione a parte dei crediti ceduti da Beta al Factor, effettivamente il cedente avesse emesso fatture con Codice Identificativo di Gara (c.d. "CIG") errato. Con riferimento a questi ultimi crediti, pertanto, il Tribunale ha condizionato la sentenza di condanna allo storno delle precedenti fatture e all'emissione di nuovi documenti contabili con CIG corretta.

In conclusione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando il Factor a restituire parte delle somme incassate in virtù del provvedimento di parziale concessione della provvisoria esecuzione e, nel contempo, ha condannato il Comune a versare una ulteriore somma al Factor a condizione della ri-emissione di fatture contenenti un CIG corretto.

COMMENTO

La sentenza in esame riveste interesse in quanto espressione delle perduranti incertezze interpretative che caratterizzano la giurisprudenza di merito nella sfaccettata materia della cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La Sentenza giunge infatti a una decisione che pare sostanzialmente condivisibile alla luce delle circostanze di fatto riferite nella motivazione, ma attraverso un percorso motivazionale che solleva perplessità.

Il Tribunale di Siena pare infatti prendere le mosse da un principio generale applicabile a tutte le cessioni di credito nei confronti del debitore pubblico.

Secondo il Tribunale, infatti, “è noto che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571). Un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione verso la pubblica amministrazione è rappresentato dalla forma richiesta per l’atto di cessione. Mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione è prevista la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In tal senso depongono sia l’art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 244, sia l’art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice degli appalti. Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell’onere formale non inficia la validità dell’accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l’inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto. In effetti, la norma mira ad evitare che la pubblica amministrazione sia costretta a compiere indagini sulla effettività del negozio di cessione ed è dunque posta a tutela della amministrazione stessa, quale debitore ceduto; proprio per tale ragione, il mancato rispetto delle forme previste non incide sulla validità del negozio, che appunto interviene tra cedente e cessionario ed al quale il debitore ceduto è estraneo, mentre determina l’inefficacia del medesimo negozio nei confronti dell’amministrazione”.

La cessione dei crediti nei confronti dell’amministrazione pubblica, dunque, sarebbe suscettibile di essere ricostruita nei termini di una categoria unitaria, che trova i suoi principi di disciplina in norme che – benché speciali rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito – non sarebbero eccezionali, tanto da poter essere applicate a tutti i casi in cui il debitore ceduto sia pubblico (art. 14 preleggi).

Ebbene, questa posizione pare essere in contraddizione con il più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440¹ – che richiede, per l’efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della pubblica amministrazione, che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata – “è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed pertanto insuscettibile di applicazione analogica con riguardo ad amministrazioni diverse [...]”².

Il principio enunciato dal Tribunale di Siena pare dunque non condivisibile, sia nella sua valenza generale, sia con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, nella quale il debitore ceduto era costituito da un Comune.

Alla luce di quanto sopra, nemmeno pare che analoga regola di valenza assoluta potesse essere desunta dall’ulteriore disposizione menzionata dal Tribunale, costituita dall’art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163³ (norma peraltro oggi

¹ Il riferimento è in questo caso al comma 3 della disposizione in esame, che per comodità di lettura si trascrive: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.

² Cfr., da ultimo, Cass. civ., 13 dicembre 2019, n. 32788, in *Giust. civ. Mass.*, pubblicata in questo *Osservatorio* n. 1/2020, p. 25, conforme a, *ex multis*, Cass. civ., I, 14 ottobre 2015, n. 20739, in *Giust. civ. Mass.*, 2015; Cass. civ., III, 12 febbraio 2015, n. 2760, in *Giust. civ. Mass.*, 2015; Cass. civ., I, 31 ottobre 2014, n. 23273, in *Giust. civ. Mass.* 2014. La stessa Corte ha osservato (in Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30658, in *Giust. civ. Mass.* 2018 e in questo *Osservatorio*, n. 1/2018, p. 52) con espresso *revirement*, come i suoi precedenti che avevano dato una interpretazione estensiva all’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, avessero affrontato la questione senza conferirvi valore di esclusiva *ratio decidendi* (Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 18339, in *Foro amm.*, 2015, 1, 22) o comunque senza adeguato approfondimento (Cass. civ., 23 novembre 2000, n. 15153, in *Giust. civ. Mass.*, 2431), richiamando invece quale capostipite del nuovo orientamento Cass. civ., SS.UU., 4 novembre 2002, n. 15382 (in *Foro it.*, 2003, I, 133).

³ Il quale disponeva: “1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche le

abrogata e sostituita dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto della decisione in commento).⁴

La disciplina posta dal D. Lgs. n. 163/2006 e quindi dal D. Lgs. n. 50/2016 – pur assumendo un carattere di organicità rispetto alla materia dei contratti pubblici – non riguardava infatti tutti i crediti vantati nei confronti di ogni pubblica amministrazione. Sono ad esempio esclusi dall'ambito di operatività della disciplina in parola i crediti di fonte non contrattuale⁵, i contratti previsti da normative settoriali che danno luogo a veri e propri micro sistemi normativi⁶ o, secondo l'opinione preferibile, gli accordi negoziali stipulati con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni sanitarie per il Servizio Sanitario Nazionale⁷.

L'estensione generale delle regole poste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e dal Codice degli appalti (ovvero dal Codice dei contratti pubblici) in tema di forma della cessione a tutti i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione non pare, dunque, esente da criticità.

Non privo di profili problematici è anche il successivo passaggio della motivazione in cui si osserva che “un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalle modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto. Diversamente da quanto previsto dal codice civile, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è infatti necessaria la notifica a quest'ultima, secondo quanto previsto dai citati art. 69 R.D. n. 2440/1923⁸ e art. 117, n. 163/2006”.

Ebbene, al di là di quanto sopra esposto circa la supposta valenza di principi generali delle norme menzionate, anche la contrapposizione tra la disciplina dettata dal Codice Civile e quella speciale in tema di notificazione potrebbe essere foriera di ambiguità interpretative.

Invero, anche l'art. 1264 c.c. stabilisce in via generale, ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto, che questa gli sia “notificata”. La giurisprudenza ormai consolidata è concorde tuttavia nell'interpretare estensivamente il termine “notificazione”, quale attività diretta a portare a conoscenza il debitore dell'avvenuta cessione, non necessariamente attuata nelle forme processuali della notifica tramite ufficiale giudiziario⁹. Principio che è stato esteso anche alla notificazione della cessione nei confronti della pubblica amministrazione prevista dalla normativa di settore¹⁰.

Ebbene, proprio la contrapposizione tra la notificazione della cessione al debitore ceduto pubblico e l'ordinaria cessione prevista dalla disciplina civilistica, sembrerebbe alludere a un principio di maggiore rigorismo formale per la prima rispetto

cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione [...]”.

⁴ La normativa oggi in vigore è quella dettata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, in forza del quale “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.

⁵ Come, appunto, il caso deciso della menzionata Cass. civ., 13 dicembre 2019, n. 32788, cit., avente a oggetto un credito da fatto illecito della pubblica amministrazione.

⁶ Come ad esempio i lavori e servizi nei settori della difesa e della sicurezza, cfr. CAPPAL, *Le fonti normative dei contratti della pubblica amministrazione: uno sguardo d'insieme*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 4, 1138.

⁷ “[...] deve invero osservarsi che l'accreditamento, quale titolo abilitante [...] all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui al d.lvo. n. 163/2006 (oggi d.lvo n. 50/2016), in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sanitarie, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione extra-salararia) scaturenti da altri meccanismi di affidamento di matrice concorrenziale” (Cons. Stato, III, 19 marzo 2018, n. 1739, in www.giustizia-amministrativa.it).

⁸ Viene in questo caso in considerazione il primo comma della disposizione richiamata, in forza del quale “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.

⁹ In questo senso, v. Cass. civ., 28 gennaio 2014, n. 1770, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; Cass. civ., 7 febbraio 2012, n. 1684, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 2, 129; App. Milano, 3 novembre 2004, in *Giur. Merito*, 2005, 1552.

¹⁰ Cass. civ., 28 gennaio 2002, n. 981, in *Giust. civ. Mass.* 2002, 141; da ultimo, v. anche Trib. Roma, 5 dicembre 2019, in questo Osservatorio, n. 1/2020, p. 30.

alla seconda, nel solco di quello che era il più risalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, fondato sulla necessità che la notificazione fosse idonea a dare certezza legale sia dell'invio che del ricevimento della notizia e dell'atto¹¹. Si tratta peraltro di una conclusione non accolta nemmeno nel prosieguo della motivazione in esame, laddove si reputa invece sufficiente ai fini della opponibilità della cessione, la notifica per posta elettronica certificata, presumibilmente effettuata senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.

In questa prospettiva, infine, le stesse riserve possono esprimersi sull'ultimo passaggio della ricostruzione delle supposte regole che caratterizzato la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, in cui si rileva che "a ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923 attraverso il richiamo all'art. 9, All. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione".

Anche in questo caso, tuttavia, il principio richiamato pare avere una valenza meno generale di quella enunciata.

L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923¹², infatti, non è come sopra visto, applicabile ai casi in cui il debitore ceduto è una amministrazione diversa dall'amministrazione statale. Peraltro anche con riferimento alle amministrazioni statali, la legge per l'unificazione del diritto amministrativo è in via generale derogata dalle leggi speciali che hanno regolato in maniera vieppiù organica la materia dei contratti pubblici e, dunque dal Codice degli Appalti, richiamato dallo stesso Tribunale di Siena, e dal successivo Codice dei Contratti pubblici¹³. Una norma che prevede non l'adesione della pubblica amministrazione interessata, ma la sua facoltà di rifiuto entro quarantacinque giorni dalla notificazione, rifiuto che incide non sulla validità dell'atto di cessione, ma solo sulla sua opponibilità al debitore ceduto¹⁴.

Pare invece condivisibile l'ulteriore principio affermato nel prosieguo della motivazione, circa il contenuto della notificazione, anche se pure sotto questo profilo pare ravvisarsi un eccesso di generalizzazione.

Nel caso di specie risultava che il contratto di factoring tra il Factor Alfa e Gamma fosse stato stipulato per scambio di corrispondenza di scritture non autenticate, e non sia mai stato notificato al Comune. "Ciò però non incide – osserva il Tribunale – sull'opponibilità delle singole cessioni, tenuto conto della ratio della previsione normativa della forma scritta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e della relativa notifica [...]: il contratto di factoring, invero, attiene ai rapporti tra cedente e cessionario, contiene presumibilmente le modalità di realizzazione delle singole future cessioni, le modalità di determinazione del corrispettivo, le prestazioni a carico del factor ecc... ma non può contenere le indicazioni relative ai tempi ed ai modi dei pagamenti dei singoli crediti e le relative condizioni di pagamento, che dipendono dagli accordi relativi ai singoli crediti che saranno oggetto di cessione, che sono indicati nei singoli successivi atti di cessione; pertanto, il fatto che il contratto di factoring non rivesta la medesima forma delle singole cessioni e non sia stato notificato non preclude alla pubblica amministrazione debitrice ceduta di avere la piena cognizione dei crediti oggetto di cessione, che sono indicati nei singoli successivi atti di cessione; pertanto la conoscenza di tale contratto di factoring da parte dell'amministrazione debitrice ceduta è del tutto irrilevante".

Come sopra rilevato, il principio – pur condivisibile – potrebbe non adattarsi a tutte le ipotesi che la pratica può conoscere di rapporto tra contratto di factoring e singole cessioni, e in particolare per i casi in cui il contratto di factoring, non abbia solo caratteri normativi ma sia anche fonte immediata dell'effetto traslativo¹⁵.

¹¹ Per la ricostruzione del dibattito e gli opportuni richiami, v. BUSSANI – INFANTINO, *Cessione del credito e factoring*, Milano, 2006, 399-400.

¹² In forza del quale "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248 [...]". Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".

¹³ Sulla relativa disciplina cfr. per tutti CIANFALONE – GOVANNINI – LOPILATO, *L'appalto di opere pubbliche*, II, Milano, 2018, 2166 s.

¹⁴ Principio pacifico in giurisprudenza, v. ad es. Cass. civ., 27 ottobre 2016, n. 21747, in *Guida al dir.*, 2017, 7, 65; Cass. civ., 12 febbraio 2015, n. 2760, in *Giust. civ. Mass.*, 2015; Cass. civ., 13 luglio 2004, n. 12901, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 7-8; Cass. civ., sez. trib., 6 marzo 2013, n. 5413, n. 5493, in *Giust. civ. Mass.*, 2013. Ne consegue che nel caso in cui il cedente riceva il pagamento sorgerà un suo obbligo restitutorio nei confronti del cessionario, mentre qualora il pagamento sia ricevuto dal cessionario (ed es. in forza di mandato all'incasso), il cessionario potrà trattenere i relativi importi.

¹⁵ Cfr. App. Milano, 5 marzo 2020, in questo numero dell'Osservatorio, p. 15. Per il dibattito sui possibili rapporti tra convenzione di factoring e singole cessioni, v. ex multis FRIGNANI, *Il Factoring*, in *Trattato di diritto civile*, III, *Obbligazioni e contratti*, 11, Torino, 2000, 69, 75-76; DE NOVA, *I nuovi contratti*, Torino, 1999, 128; BUSSANI, *Contratti moderni. Factoring, franchising, leasing*,

Infine, un cenno finale merita il richiamo del Tribunale alla corretta emissione della fattura con riferimento al Codice Identificativo di Gara ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che – se erroneo – può legittimare il rifiuto di pagamento della pubblica amministrazione; nel caso in esame, peraltro, per condivisibili ragioni di economia processuale, il Tribunale non ha respinto la domanda del Factor, ma ha emesso una sentenza condizionata alla corretta emissione del documento contabile.

In conclusione, la sentenza in esame giunge a una decisione che – alla luce delle circostanze di fatto esposte in motivazione – pare condivisibile, ma all’esito di un percorso logico giuridico che pare rispecchiare le perduranti incertezze giurisprudenziali che caratterizzano la materia della cessione dei crediti di privati nei confronti della pubblica amministrazione.

Avv. Massimo Di Muro

massimo.dimuro@munaricavani.it

in *Trattato di diritto civile. I singoli contratti*. vol. 4, Torino, 2004, 78s.; ZUDDAS, *Il contratto di factoring*, Napoli, 1983, 192-193, 240; SEMINO, *Brevi considerazioni sulla qualificazione giuridica del contratto di factoring anche alla luce della recente l. 21 febbraio 1991 n. 52 e sugli effetti del fallimento del creditore cedente*, in *Giur. comm.*, 1995, II, 716.